

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-7028

L 263

21° anno

27 settembre 1978

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

- ★ Regolamento (CEE) n. 2210/78 del Consiglio, del 26 settembre 1978, relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria 1
 - Accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria 2
 - Protocollo n. 1 relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria 37
 - Protocollo n. 2 relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa 40
 - Atto finale 104
-

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

Consiglio

78/798/CECA :

- ★ Accordo tra gli membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria 119

Prezzo : Lire 3 350

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2210/78 DEL CONSIGLIO

del 26 settembre 1978

relativo alla conclusione dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 238,

vista la raccomandazione della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che è opportuno concludere l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, firmato ad Algeri il 26 aprile 1976,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvato, a nome della Comunità, l'accordo di cooperazione tra la Comunità economica

europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 58 dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 26 settembre 1978.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

⁽¹⁾ GU n. C 259 del 4. 11. 1976, pag. 15.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ACCORDO DI COOPERAZIONE

tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI,

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

e

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA RIVOLUZIONE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE D'ALGERIA

dall'altra,

PREAMBOLO

DESIDERANDO manifestare la reciproca volontà di mantenere e consolidare le loro amichevoli relazioni, nel rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite;

RISOLUTI ad instaurare una vasta cooperazione che contribuirà allo sviluppo economico e sociale dell'Algeria e favorirà il rafforzamento delle relazioni tra la Comunità e l'Algeria;

DECISI a promuovere, tenuto conto dei loro rispettivi livelli di sviluppo, la cooperazione economica e commerciale tra l'Algeria e la Comunità e a garantirle un fondamento sicuro conformemente ai loro obblighi internazionali;

RISOLUTI ad instaurare un nuovo modello di relazioni tra Stati industrializzati e Stati in via di sviluppo, compatibile con le aspirazioni della Comunità internazionale ad un ordine economico più giusto e più equilibrato;

HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE DEI BELGI:

Robert VANDEKERCKHOVE,
ministro della riforma delle istituzioni;

SUA MAESTÀ LA REGINA DI DANIMARCA:

Mogens WANDEL-PETERSEN,
ambasciatore,
direttore generale;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Hans-Jürgen WISCHNEWSKI,
ministro aggiunto agli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE:

Jean FRANÇOIS-PONCET,
sottosegretario di Stato presso il ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELL'IRLANDA:

Garret FITZGERALD,
ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA:

Francesco CATTANEI,
sottosegretario di Stato degli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO:

Gaston THORN,
presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,
presidente e ministro degli affari esteri del governo del granducato di Lussemburgo;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEI PAESI BASSI:

L. J. BRINKHORST,
sottosegretario di Stato presso il ministro degli affari esteri;

SUA MAESTÀ LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

J. E. TOMLINSON,
sottosegretario di Stato parlamentare;

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Gaston THORN,

presidente in carica del Consiglio delle Comunità europee,

presidente e ministro degli affari esteri del governo del Granducato di Lussemburgo;

Claude CHEYSSON,

membro della Commissione delle Comunità europee;

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELLA RIVOLUZIONE, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE D'ALGERIA:

Abdelaziz BOUTEFLIKA,

membro del consiglio della rivoluzione e ministro degli affari esteri.

Articolo 1

Il presente accordo tra la Comunità economica europea e l'Algeria si prefigge di promuovere una cooperazione globale tra le parti contraenti per contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Algeria e favorire il consolidamento delle loro relazioni. A tale scopo saranno emanate disposizioni e saranno decise e realizzate azioni nel settore della cooperazione economica, finanziaria e tecnica, in quello degli scambi commerciali nonché nel settore sociale.

TITOLO I

COOPERAZIONE ECONOMICA,
TECNICA E FINANZIARIA*Articolo 2*

La Comunità e l'Algeria instaurano una cooperazione intesa a contribuire allo sviluppo dell'Algeria con un'azione complementare a quelle già compiute da detto paese ed a consolidare sulle basi più ampie possibili gli esistenti vincoli economici, con reciproco vantaggio delle parti.

Articolo 3

Per realizzare la cooperazione di cui all'articolo 2, si terrà conto in particolare:

- degli obiettivi e delle priorità dei piani e dei programmi di sviluppo dell'Algeria,

- dell'interesse di concretare azioni integrate da un'utilizzazione convergente di diversi interventi;
- dell'interesse di promuovere la cooperazione regionale fra l'Algeria ed altri Stati.

Articolo 4

1. La cooperazione tra la Comunità e l'Algeria si prefigge in particolare i seguenti fini:

- partecipazione della Comunità alle azioni intraprese dall'Algeria per sviluppare la produzione e l'infrastruttura economica allo scopo di diversificare la struttura della sua economia. Questa partecipazione dovrà rientrare in particolare nel quadro dell'industrializzazione dell'Algeria e dell'ammodernamento del settore agricolo di tale paese;
- commercializzazione e promozione delle vendite dei prodotti esportati dall'Algeria;
- cooperazione industriale intesa a sviluppare la produzione industriale dell'Algeria soprattutto mediante provvedimenti atti a:
 - incoraggiare la partecipazione della Comunità alla realizzazione dei programmi di sviluppo industriale dell'Algeria;
 - favorire l'organizzazione di contatti e di incontri tra responsabili delle politiche industriali, promotori ed operatori economici dell'Algeria e della Comunità per promuovere nel settore industriale l'istituzione di relazioni nuove e conformi agli obiettivi dell'accordo;

- agevolare l'acquisto, a condizioni favorevoli, di brevetti e di altre proprietà industriali mediante finanziamento conforme al protocollo n. 1 e/o altri accordi appropriati con imprese ed istituzioni all'interno della Comunità ;
 - consentire l'eliminazione degli ostacoli diversi da quelli tariffari o contingentali che potrebbero ostacolare l'accesso ai rispettivi mercati ;
 - cooperazione nei settori scientifico, tecnologico ed ecologico ;
 - nel settore dell'energia, partecipazione degli operatori della Comunità ai programmi di ricerca, produzione e trasformazione delle risorse energetiche dell'Algeria ed a tutte le attività intese a valorizzare in loco dette risorse, nonché buona esecuzione dei contratti di fornitura a lungo termine di petrolio, di gas e di prodotti petroliferi tra i rispettivi operatori ;
 - cooperazione nel settore della pesca ;
 - incoraggiamento degli investimenti privati che rispondono ad un reciproco interesse delle parti ;
 - reciproca informazione sulla situazione economica e finanziaria e sull'evoluzione della situazione stessa, nella misura necessaria al buon funzionamento dell'accordo.
2. Le parti contraenti possono determinare altri settori d'applicazione della cooperazione.

Articolo 5

1. Per il conseguimento degli obiettivi contemplati nell'accordo il consiglio di cooperazione definisce periodicamente l'orientamento generale della cooperazione.
2. Il consiglio di cooperazione è incaricato di ricercare i mezzi ed i metodi volti ad attuare la cooperazione nei settori definiti nell'articolo 4. A tal fine, esso è autorizzato a prendere decisioni.

Articolo 6

La Comunità partecipa al finanziamento di provvedimenti atti a promuovere lo sviluppo dell'Algeria, nelle condizioni di cui al protocollo n. 1, relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria.

Articolo 7

Le parti contraenti agevolano la buona esecuzione dei contratti di cooperazione e di investimenti che rispondano ai loro interessi reciproci e rientrino nel quadro dell'accordo.

TITOLO II

SCAMBI COMMERCIALI

Articolo 8

Nel settore commerciale, l'accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio algerino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

A. Prodotti industriali

Articolo 9

1. Fatte salve le disposizioni speciali degli articoli 11, 12 e 14 i prodotti originari dell'Algeria diversi da quelli elencati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente.
2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare all'Algeria un regime più favorevole di quello applicato nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria.

Articolo 10

1. Nel caso di dazi doganali comprendenti un elemento protettivo e un elemento fiscale, le disposizioni dell'articolo 9 si applicano all'elemento protettivo.
2. Il Regno Unito sostituisce l'elemento fiscale dei dazi doganali di cui al paragrafo 1 con una tassa interna, conformemente all'articolo 38 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, del 22 gennaio 1972.

Articolo 11

Si applicano all'Algeria le misure di cui all'articolo 1 del protocollo n. 7 dell'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati di cui all'articolo 10, riguardanti l'importazione di veicoli a motore e l'industria del montaggio in Irlanda.

Articolo 12

1. Le importazioni dei prodotti sotto elencati sono soggette a massimali annui, oltre i quali i dazi do-

ganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi possono essere ripristinati a norma delle disposizioni dei paragrafi 2—5; i massimali fissati per l'anno d'entrata in vigore dell'accordo sono indicati a fronte di ciascuno di essi.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali (in tonnellate)
27.10	<p>Oli di petrolio o di minerali bituminosi (diversi dagli oli grezzi); preparazioni non nominate né comprese altrove contenenti, in peso, una quantità di olio di petrolio o di minerali bituminosi superiore o uguale al 70% e delle quali detti oli costituiscono il componente base:</p> <p>A. Oli leggeri: III. destinati ad altri usi</p> <p>B. Oli medi: III. destinati ad altri</p> <p>C. Oli pesanti: I. Oli da gas: c) destinati ad altri usi</p> <p> II. Oli combustibili: c) destinati ad altri usi</p> <p> III. Oli lubrificanti ed altri: c) destinati a essere miscelati conformemente alle condizioni della nota complementare 7 del capitolo 27 d) destinati ad altri usi</p>	
27.11	<p>Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi:</p> <p>A. Propano di purezza uguale o superiore al 99%: I. destinato ad essere utilizzato come carburante o come combustibile</p> <p>B. altri: I. Propani e butani commerciali: c) destinati ad altri usi</p>	1 100 000
27.12	<p>Vaselina:</p> <p>A. greggia: III. destinata ad altri usi</p> <p>B. altra</p>	
27.13	<p>Paraffina, cere di petrolio o di minerali bituminosi, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, residui paraffinosi (« gatsch », « slack wax », ecc.), anche colorati:</p> <p>B. altra: I. greggi: c) destinati ad altri usi</p> <p> II. non nominati</p>	

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Massimali (in tonnellate)
27.14	Bitume di petrolio, coke di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi: C. altri: II. non nominati	1 100 000
45.02	Cubi, lastre, fogli e strisce di sughero naturale, compresi i cosiddetti cubi o quadretti per la fabbricazione dei turaccioli	50
45.03	Lavori di sughero naturale	150
45.04	Sughero agglomerato (con o senza legante) e lavori di sughero agglomerato	2 000

2. Dal secondo anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, i massimali di cui al paragrafo 1 sono maggiorati annualmente del 3 % per le voci tariffarie 45.02, 45.03 e 45.04 e del 5 % per le altre voci tariffarie.

3. Non appena è raggiunto un massimale fissato per l'importazione di un prodotto di cui al paragrafo 1, può essere ripristinata all'importazione del prodotto in questione, sino alla fine dell'anno civile, la riscossione dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

Quando le importazioni nella Comunità di un prodotto soggetto a massimali raggiungono il 75 % dell'importo stabilito, la Comunità ne informa il consiglio di cooperazione.

4. Per i manufatti di sughero delle voci 45.02, 45.03 e 45.04 le parti contraenti esaminano, dopo il 1° luglio 1977, in sede di consiglio di cooperazione, la possibilità di alzare la percentuale di aumento dei massimali.

5. I massimali di cui al presente articolo sono soppressi entro il 31 dicembre 1979.

Articolo 13

1. La Comunità si riserva di modificare il regime dei prodotti petroliferi di cui alle voci e sottovoci

27.10, 27.11 A e B I, 27.12, 27.13 B e 27.14 della tariffa doganale comune :

- all'atto dell'adozione di una definizione comune dell'origine per i prodotti petroliferi ;
- all'atto di decisioni prese nel quadro di una politica commerciale comune ;
- oppure all'atto della definizione di una politica energetica comune.

2. In questa eventualità, la Comunità garantisce alle importazioni di detti prodotti vantaggi di portata equivalente a quelli stabiliti nel presente accordo.

Per l'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo, si terranno consultazioni in sede di consiglio di cooperazione su richiesta dell'altra parte.

3. Fermo restando il paragrafo 1, le disposizioni del presente accordo non pregiudicano la normativa non tariffaria applicata all'importazione dei prodotti petroliferi.

Articolo 14

Per le merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, elencate nell'allegato A, le riduzioni di cui all'articolo 9 si applicano all'elemento fisso dell'imposizione a cui sono soggetti questi prodotti all'importazione nella Comunità.

B. Prodotti agricoli

Articolo 15

1. Per i prodotti sottoelencati, originari dell'Algeria, i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti nelle proporzioni indicate per ciascuno di essi.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
01.01	Cavalli, asini, muli e bardotti vivi : A. Cavalli : II. destinati alla macellazione (a) III. altri	80 % 80 %
02.01	Carni e frattaglie, commestibili, degli animali compresi nelle voci dal n. 01.01 al n. 01.04 incluso, fresche, refrigerate o congelate : A. Carni : I. delle specie equina, asinina e mulesca ex IV. altre : — escluse le carni della specie ovina domestica	80 % 100 %
02.04	Altre carni e frattaglie, commestibili, fresche, refrigerate o congelate	100 %
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi	100 %
07.01	Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati : A. Patate : II. di primizia : ex a) dal 1° gennaio al 15 maggio : — dal 1° gennaio al 31 marzo F. Legumi da granella, sgranati o in baccello : I. Piselli : ex a) dal 1° settembre al 31 maggio : — dal 1° ottobre al 30 aprile II. Fagioli : ex a) dal 1° ottobre al 30 giugno : — dal 1° novembre al 30 aprile	40 % 60 % 60 %

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti della Comunità.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
07.01 (seguito)	<p>G. Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, sedani-rape, ravanelli e altri simili radici commestibili :</p> <p>ex II. Carote e navoni :</p> <p>— Carote, dal 1° gennaio al 31 marzo</p> <p>ex H. Cipolle, scalogni e agli :</p> <p>— Cipolle, dal 15 febbraio al 15 maggio</p> <p>ex L. Carciofi :</p> <p>— dal 1° ottobre al 31 dicembre</p> <p>M. Pomodori :</p> <p>ex I. dal 1° novembre al 14 maggio :</p> <p>— dal 15 novembre al 30 aprile</p> <p>ex T. altri :</p> <p>— Melanzane, dal 1° dicembre al 30 aprile</p> <p>— Zucchine, dal 1° dicembre all'ultimo giorno di febbraio</p>	<p>40 %</p> <p>60 %</p> <p>30 %</p> <p>60 %</p> <p>60 %</p> <p>60 %</p>
07.03	<p>Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata, o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato :</p> <p>A Olive :</p> <p>I. destinate ad usi diversi dalla produzione di olio (a)</p> <p>B. Capperi</p>	<p>60 %</p> <p>90 %</p>
07.05	<p>Legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati :</p> <p>A. destinati alla semina :</p> <p>ex I. Piselli, ceci e fagioli :</p> <p>— Piselli</p> <p>B. altri</p>	<p>60 %</p> <p>100 %</p>

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti della Comunità.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
08.01	Datteri, banane, ananassi, manghi, mangoste, avocado, guaiave, noci di cocco, noci del Brasile, noci di acagiù (o di anacardio), freschi o secchi, in guscio o senza guscio : ex A. Datteri : — presentati in imballaggi immediati di contenuto netto di 35 kg o meno D. Avocadi	 100 % 80 %
08.02	Agrumi, freschi o secchi : ex A. Arance : — fresche ex B. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma) ; clementine, wilkings ed altri simili ibridi di agrumi : — freschi ex C. Limoni : — freschi D. Pompelmi e pomeli	 80 % 80 % 80 % 80 %
08.04	Uve, fresche o secche : A. fresche : I. da tavola : ex a) dal 1° novembre al 14 luglio : — dal 15 novembre al 30 aprile	 60 %
08.07	Frutta a nocciolo, fresche : D. Prugne : ex II. dal 1° ottobre al 30 giugno : — dal 1° novembre al 15 giugno	 60 %
08.08	Bacche fresche : A. Fragole : ex II. dal 1° agosto al 30 aprile : — dal 1° novembre al 31 marzo ex D. Lamponi, ribes neri (« cassis ») e rossi : — Lamponi dal 15 maggio al 15 giugno	 60 % 50 %
ex 08.09	Altre frutta fresche : — Meloni, dal 1° novembre al 31 maggio — Cocomeri, dal 1° aprile al 15 giugno	 50 % 50 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immerse nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate : ex B. Arance : — finemente tritate ex E. altre : — Agrumi, finemente tritati	 80 % 80 %
09.04	Pepe (del genere « Piper ») ; pimenti (del genere « Capsicum » e del genere « Pimenta ») : A. non tritati né macinati : II. Pimenti B. tritati o macinati	 100 % 100 %
09.09	Semi d'anice, di badiana, di finocchio, di coriandolo, di cumino, di carvi e bacche di ginepro	100 %
09.10	Timo, alloro, zafferano ; altre spezie	100 %
12.03	Semi, spore e frutti da sementa : E. altri (a)	60 %
12.07	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari e simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati	100 %
12.08	Carrube fresche o secche, anche frantumate o polverizzate; noccioli di frutti e prodotti vegetali impiegati principalmente nell'alimentazione umana, non nominati né compresi altrove	100 %
13.03	Succhi ed estratti vegetali ; sostanze pectiche, pectinati e pectati ; agar-agar e altre mucillagini e ispessenti derivati da vegetali : ex B. Sostanze pectiche, pectinati e pectati : — Sostanze pectiche e pectinati	 25 %
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei : A. Caviale e succedanei del caviale B. Salmonidi C. Aringhe E. Tonni F. Boniti, sgombri e acciughe G. altri	 100 % 100 % 100 % 60 % 100 % 100 %

(a) Questa concessione riguarda soltanto le sementi che rispondono alle disposizioni delle direttive concernenti la commercializzazione delle sementi e delle piante.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	100 %
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri :	
	ex B. altri : — senza zuccheri, esclusi i cetriolini	100 %
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico :	
	A. Funghi :	
	— Funghi coltivati	50 %
	— altri	60 %
	B. Tartufi	70 %
	ex C. Pomodori :	
	— Pomodori pelati	30 %
	D. Asparagi	20 %
	F. Capperi e olive	100 %
	G. Piselli e fagiolini	20 %
	H. altri, compresi i miscugli :	
	— Carote e miscugli	20 %
	— altri	50 %
20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri :	
	A. Puree e paste di marroni :	
	II. altre	50 %
	B. Marmellate di agrumi :	
	III. altre	50 %
	C. altre :	
	III. non nominate	50 %
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole :	
	B. altre :	
	II. senza aggiunta di alcole :	
	a) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di più di 1 kg :	
	2. Segmenti di pompelmi e di pomeli	80 %

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
20.06 (seguito)	<p>ex 3. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings e altri simili ibridi di agrumi :</p> <p>— finemente tritati</p> <p>ex 8. altre frutta :</p> <p>— Arance e limoni, finemente tritati</p> <p>b) con aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno :</p> <p>2. Segmenti di pompelmi e di pomeli</p> <p>ex 3. Mandarini, compresi i tangerini ed i mandarini satsuma (o sazuma); clementine, wilkings ed altri simili ibridi di agrumi :</p> <p>— finemente tritati</p> <p>ex 8. altre frutta :</p> <p>— Arance e limoni, finemente tritati</p> <p>c) senza aggiunta di zuccheri, in imballaggi immediati di contenuto netto :</p> <p>1. di 4,5 kg o più :</p> <p>ex aa) Albicocche :</p> <p>— Albicocche dimezzate</p> <p>ex bb) Pesche (comprese le pesche noci) e prugne :</p> <p>— Pesche dimezzate (comprese le pesche noci)</p> <p>ex dd) altre frutta :</p> <p>— Segmenti di pompelmi e pomeli</p> <p>— Polpe d'agrumi</p> <p>— Agrumi, finemente tritati</p> <p>2. di meno di 4,5 kg :</p> <p>ex bb) altre frutta e miscugli di frutta :</p> <p>— Albicocche dimezzate e pesche dimezzate (comprese le pesche noci)</p> <p>— Segmenti di pompelmi e di pomeli</p> <p>— Agrumi, finemente tritati</p>	<p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p> <p>50 %</p> <p>50 %</p> <p>80 %</p> <p>40 %</p> <p>80 %</p> <p>50 %</p> <p>80 %</p> <p>80 %</p>
20.07	<p>Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva) o di ortaggi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri :</p> <p>A. con densità superiore a 1,33 a 15 °C :</p> <p>III. altri :</p> <p>ex a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :</p> <p>— di arance</p> <p>— di pompelmi e pomeli</p> <p>— di altri agrumi</p>	<p>70 %</p> <p>70 %</p> <p>60 %</p>

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aliquota di riduzione
20.07 (seguito)	ex b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	
	— di arance	70%
	— di pompelmi e di pomeli	70%
	— di altri agrumi	60%
	B. con densità uguale o inferiore a 1,33 a 15 °C :	
	II. altri :	
	a) di valore superiore a 30 UC per 100 kg peso netto :	
	1. di arance	70%
	2. di pompelmi e di pomeli	70%
	ex 3. di limoni e d'altri agrumi : — d'altri agrumi (esclusi i succhi di limoni)	60%
b) di valore uguale o inferiore a 30 UC per 100 kg peso netto :		
1. di arance	70%	
2. di pompelmi e di pomeli	70%	
23.01	Farine e polveri di carne e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi, non adatte all'alimentazione umana ; ciccioli	100%

2. A decorrere dall'applicazione di una normativa comunitaria per il settore delle patate, la riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1, per i prodotti della sottovoce 07.01 A II ex a) è del 50 % e si applica per il periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 15 aprile.

3. Per quanto riguarda i limoni freschi della sottovoce 08.02 ex C della tariffa doganale comune si applicano le disposizioni del paragrafo 1 purché sul mercato interno della Comunità i prezzi dei limoni importati dall'Algeria, dopo sdoganamento e detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, siano superiori o pari al prezzo di riferimento aumentato dell'incidenza dei dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi su tale prezzo di riferimento e di una somma forfettaria di 1,20 unità di conto per 100 kg.

4. Le tasse all'importazione diverse dai dazi doganali, di cui al paragrafo 3, sono quelle fissate per i calcoli dei prezzi d'entrata di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli.

Tuttavia, per la detrazione delle tasse all'importazione diverse dai dazi doganali di cui al paragrafo 3, la Comunità si riserva la possibilità di calcolare l'importo da detrarre, in modo da evitare gli inconvenienti che potrebbero risultare dall'incidenza di tali tasse sui prezzi d'entrata, a seconda delle origini.

Le disposizioni degli articoli 23—28 del regolamento (CEE) n. 1035/72 restano in applicazione.

Articolo 16

1. A condizione che l'Algeria applichi una tassa speciale all'esportazione dell'olio d'oliva, diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, e che detta tassa speciale si ripercuota sul prezzo all'importazione, la Comunità adotta le misure necessarie affinché :

- il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di detto olio, completamente ottenuto in Algeria e trasportato direttamente da detto paese nella Comunità, sia quello calcolato conformemente al disposto dell'articolo 13 del regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi, applicabile all'importazione, e ridotto di 0,5 unità di conto per 100 kg ;
- l'importo del prelievo risultante dal calcolo di cui alla lettera a) venga ridotto di un importo pari a quello della tassa speciale versata, nel limite di 10 unità di conto per 100 kg.

2. Se l'Algeria non applica la tassa di cui al paragrafo 1, la Comunità attua le misure necessarie af-

2. La riduzione tariffaria di cui al paragrafo 1 si applica unicamente dalla data e per i periodi determinati mediante scambi di lettere da effettuarsi ogni anno tra le parti contraenti per fissarne le condizioni e le modalità.

Articolo 20

1. I vini di uve fresche della voce ex 22.05 della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria, beneficiano del regime all'importazione nella Comunità definito nei seguenti paragrafi, purché, fatte salve le norme particolari riportate nel presente articolo, i prezzi praticati all'importazione di questi vini nella Comunità, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, siano in qualsiasi momento almeno pari al prezzo di riferimento della Comunità ad essi applicabili.

2. a) Per i vini di cui al paragrafo 1, riportati qui di seguito, importati per il consumo umano diretto, esclusi quelli elencati al paragrafo 3:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.05	<p>Vini di uve fresche, mosti di uve fresche, mutizzati con alcole (mistelle):</p> <p>C. altri:</p> <p>I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>ex a) due litri o meno: — Vini di uve fresche ⁽¹⁾</p> <p>ex b) più di due litri: — Vini di uve fresche ⁽¹⁾</p> <p>II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>ex a) due litri o meno: — Vini di uve fresche ⁽¹⁾</p> <p>ex b) più di due litri: — Vini di uve fresche ⁽¹⁾</p>

⁽¹⁾ Questi vini devono essere conformi alle esigenze previste dalla normativa comunitaria per la destinazione al consumo umano diretto.

i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti dell'80%.

b) Per i vini di cui al paragrafo 1, riportati qui di seguito, destinati all'alcolizzazione:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
22.05	<p>Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con alcole (mistelle):</p> <p>C. altri:</p> <p>I. con gradazione alcolica effettiva di 13° o meno, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>ex b) più di due litri:</p> <p>— Vini di uve fresche destinati all'alcolizzazione ⁽¹⁾</p> <p>II. con gradazione alcolica effettiva superiore a 13° e non superiore a 15°, presentati in recipienti contenenti:</p> <p>ex b) più di due litri:</p> <p>— Vini di uve fresche destinati all'alcolizzazione ⁽¹⁾</p>

⁽¹⁾ Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti della Comunità.

i dazi doganali all'importazione nella Comunità sono ridotti dell'80%. Inoltre, in deroga al paragrafo 1, per i primi quattro anni di applicazione dell'accordo, nel limite di un volume annuo di 500 000 ettolitri, i prezzi praticati all'importazione, maggiorati dei dazi doganali effettivamente riscossi, devono essere almeno pari ai prezzi di riferimento, diminuiti:

- nel primo anno, del 30% dello scarto tra il prezzo di riferimento ed il prezzo d'orientamento;
- nel secondo, terzo e quarto anno, rispettivamente del 22,5%, del 15% e del 7,5% di tale scarto.

Au fini dell'applicazione delle norme del precedente paragrafo, si deve intendere:

- per « prezzo d'orientamento », il prezzo d'orientamento del tipo R I, per quanto riguarda i vini rossi, ed il prezzo d'orientamento del tipo A I, per quanto riguarda i vini bianchi;
- per « prezzi di riferimento », i prezzi applicabili ai vini in questione, fissati dalla Comunità e validi in qualsiasi momento durante il periodo considerato.

3. I vini di cui al paragrafo 1, che, in applicazione della legislazione algerina, beneficiano della denominazione d'origine qui di seguito enunciata:

AÏN BESSEM-BOUIRA

MEDEA

COTEAUX DU ZACCAR

DAHRA

COTEAUX DE MASCARA

MONTS DU TESSALAH

COTEAUX DE TLEMCEN

sono esenti da dazi doganali all'importazione nella Comunità, nel limite di un contingente tariffario annuale per i seguenti quantitativi:

(in migliaia di hl)

	Quantitativi globali	Vini sfusi	Vini in bottiglia
primo anno	250	190	60
secondo anno	310	180	130
terzo anno	400	170	230
quarto anno	450	150	300
quinto anno	450		450

Per poter beneficiare del regime di cui al paragrafo precedente :

— i vini sfusi devono essere conformi ai requisiti di condizionamento :

- a) i recipienti devono essere adattati al trasporto dei vini ed unicamente riservati a tale uso ;
- b) i recipienti devono essere riempiti per intero ;
- c) i sistemi di chiusura dei recipienti devono essere inviolabili e garantire che nessuna manipolazione sia avvenuta durante il trasporto o il deposito, fatte salve le manipolazioni debitamente controllate dalle autorità algerine e dalle autorità degli Stati membri della Comunità ;
- d) ogni recipiente dev'essere rivestito di un'etichetta che consenta d'identificare il vino di qualità in esso contenuto ;
- e) il trasporto di questi vini può essere effettuato solo in recipienti di un contenuto massimo di 25 ettolitri ;

— i vini in bottiglia devono essere presentati in recipienti contenenti non oltre due litri.

Ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, l'Algeria provvede a controllare l'identità dei vini suddetti, conformemente alla propria normativa nazionale, soprattutto per quanto riguarda i criteri analitici. A tale scopo, ciascuno di detti vini è accompagnato da un certificato di denominazione di origine rilasciato dalle competenti autorità algerine, conformemente al modello che figura nell'allegato D del presente accordo.

4. Il regime previsto nel presente articolo è valido per un periodo transitorio di 5 anni con decorrenza dal giorno dell'entrata in applicazione.

Articolo 21

1. La Comunità adotta tutte le misure necessarie affinché il prelievo da applicare all'importazione nella Comunità di crusche, staccature diverse ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni di cereali diversi dal granturco e dal riso, di cui alla sottovoce 23.02 A II della tariffa doganale comune, originari dell'Algeria, sia quello calcolato conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/68, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, applicabile all'importazione, ridotto di un importo forfettario pari al 60 % dell'elemento mobile del prelievo e a condizione che l'elemento fisso non venga riscosso.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano se l'Algeria applica all'esportazione dei prodotti di cui a detto paragrafo una tassa speciale il cui importo, pari alla riduzione del prelievo, si ripercuota sul prezzo all'importazione nella Comunità.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono fissate mediante scambio di lettere fra la Comunità e l'Algeria.

4. Su richiesta di una delle parti contraenti, si tengono consultazioni in sede di consiglio di cooperazione sul funzionamento del regime di cui al presente articolo.

Articolo 22

1. I tassi di riduzione di cui agli articoli 15, 18, 19 e 20 si applicano ai dazi doganali effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

2. Tuttavia, i dazi risultanti da riduzioni effettuate dalla Danimarca, dall'Irlanda e dal Regno Unito non possono in alcun caso essere inferiori a quelli che detti paesi applicano alla Comunità nella sua composizione originaria.

3. In deroga al paragrafo 1, qualora l'applicazione di quest'ultimo potesse portare a movimenti tariffari temporaneamente non conformi al ravvicinamento al dazio definitivo, la Danimarca, l'Irlanda ed il Regno Unito possono mantenere i loro dazi fino al momento in cui essi siano stati raggiunti all'atto di un ulteriore ravvicinamento o, eventualmente, possono applicare il dazio risultante da un ulteriore ravvicinamento non appena un movimento tariffario raggiunga o superi tale livello.

4. I dazi ridotti, calcolati a norma degli articoli 15, 18, 19 e 20 vengono applicati arrotondando alla prima cifra decimale.

Tuttavia, fatta salva l'applicazione che sarà data dalla Comunità all'articolo 39, paragrafo 5, dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, di cui all'articolo 10, per i dazi specifici o la parte specifica dei dazi misti delle tariffe doganali dell'Irlanda e del Regno Unito, i dazi ridotti vengono applicati arrotondando alla quarta cifra decimale.

5. L'elemento mobile del prelievo di cui all'articolo 21 è calcolato nei nuovi Stati membri, tenuto conto dei tassi effettivamente applicati nei confronti dei paesi terzi.

Articolo 23

1. Qualora venga emanata una normativa specifica come conseguenza dell'attuazione della sua politica agricola o venga modificata la normativa esistente o in caso di modifica o di sviluppo delle disposizioni relative all'attuazione della sua politica agricola, la Comunità può modificare, per prodotti che ne formano oggetto, il regime stabilito dall'accordo.

In tali casi la Comunità tiene conto, in modo appropriato, degli interessi dell'Algeria.

2. Qualora la Comunità, in applicazione del paragrafo 1, modifichi il regime istituito dal presente accordo per i prodotti di cui all'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, essa concede per le importazioni originarie dell'Algeria un vantaggio paragonabile a quello previsto dal presente accordo.

3. Per la modifica del regime istituito dall'accordo, si terranno consultazioni in sede di consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra parte contraente.

C. Disposizioni comuni

Articolo 24

1. I prodotti di cui al presente accordo, originari dell'Algeria, non possono beneficiare, all'importazione nella Comunità, di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si accordano reciprocamente.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, non si tiene conto dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente risultanti dall'applicazione degli articoli 32, 36 e 59 dell'atto relativo alle condizioni d'adesione ed agli adattamenti dei trattati, di cui all'articolo 10.

Articolo 25

1. Fatte salve le disposizioni speciali per il commercio frontaliero, l'Algeria concede alla Comunità, nel settore degli scambi, un trattamento non meno favorevole del regime della nazione più favorita.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso di mantenimento o di istituzione di unioni doganali o di zone di libero scambio.

3. Inoltre, l'Algeria può derogare alle disposizioni del paragrafo 1, nel caso di misure decise ai fini dell'integrazione economica del Magreb o a favore dei paesi in via di sviluppo. Tali misure sono notificate alla Comunità.

Articolo 26

1. Le parti contraenti si comunicano, al momento della firma del presente accordo, le disposizioni da esse applicate in materia di regime degli scambi.

2. L'Algeria ha facoltà d'introdurre nel suo regime degli scambi nei confronti della Comunità nuovi dazi doganali e tasse d'effetto equivalente o nuove restrizioni quantitative e misure d'effetto equivalente e di aumentare o rendere più onerosi i dazi e le tasse o le restrizioni quantitative e le misure d'effetto equivalente applicati ai prodotti originari della Comunità o destinati alla Comunità, qualora tali misure siano richieste dalle esigenze della sua industrializzazione

e del suo sviluppo. Dette misure sono notificate alla Comunità.

Per l'applicazione di queste misure, si terranno consultazioni in sede di consiglio di cooperazione, su richiesta dell'altra parte contraente.

Articolo 27

Qualora l'Algeria, conformemente alla propria legislazione, applichi per un dato prodotto restrizioni quantitative sotto forma di contingenti, essa considera la Comunità come entità unica.

Articolo 28

In occasione degli esami di cui all'articolo 53 dell'accordo, le parti contraenti ricercano la possibilità di progredire nell'eliminazione degli ostacoli agli scambi, tenendo conto delle esigenze di sviluppo dell'Algeria.

Articolo 29

La nozione di « prodotti originari » ai fini dell'applicazione del presente titolo ed i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 2.

Articolo 30

In caso di modifiche alla nomenclatura delle tariffe doganali delle parti contraenti per prodotti di cui all'accordo, il Consiglio può adattare la nomenclatura tariffaria di tali prodotti a dette modifiche osservando il principio del mantenimento dei vantaggi effettivi derivanti dal presente accordo.

Articolo 31

Le parti contraenti si astengono da qualsiasi misura o pratica di natura fiscale interna che crei direttamente o indirettamente una discriminazione tra i prodotti di una parte contraente ed i prodotti similari originari dell'altra parte contraente.

I prodotti esportati nel territorio di una delle parti contraenti non possono beneficiare di ristorni di imposizioni interne superiori alle imposizioni di cui sono stati gravati, direttamente o indirettamente.

Articolo 32

I pagamenti inerenti a transazioni commerciali effettuate nel rispetto della normativa sul commercio estero e sugli scambi, nonché il trasferimento di tali pagamenti nello Stato membro della Comunità in cui risiede il creditore, o in Algeria, non sono soggetti a restrizioni.

Articolo 33

L'accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito, giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali, o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale, nonché la normativa riguardante l'oro e l'argento. Tali divieti o restrizioni non devono però costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra le parti contraenti.

Articolo 34

1. Se una delle parti contraenti constata pratiche di dumping nelle sue relazioni con l'altra parte contraente, essa può adottare le misure necessarie contro tali pratiche, conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 36.

2. In caso di misure contro premi e sovvenzioni, le parti contraenti si impegnano a rispettare le disposizioni dell'articolo VI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Articolo 35

In caso di gravi perturbazioni in un settore dell'attività economica, o di difficoltà che rischiano di alterare gravemente una situazione economica regionale, la parte contraente interessata può adottare le necessarie misure di salvaguardia, nei modi e secondo le procedure di cui all'articolo 36.

Articolo 36

1. Se una parte contraente sottopone le importazioni di prodotti che potrebbero provocare le difficoltà di cui all'articolo 35 ad una procedura amministrativa

intesa a fornire prontamente informazioni circa l'evoluzione delle correnti commerciali, essa ne informa l'altra parte contraente.

2. Nei casi di cui agli articoli 34 e 35, prima di attuare le misure ivi previste, oppure appena possibile nei casi contemplati nel paragrafo 3, lettera b), la parte contraente in causa fornisce al consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione al fine di addivenire ad una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Dette misure non devono superare la portata strettamente indispensabile per porre rimedio alle difficoltà che si sono manifestate.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al consiglio di cooperazione e formano oggetto di consultazioni periodiche, al suo interno, soprattutto ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

3. Per l'attuazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per quanto riguarda gli articoli 34 e 35, si tiene una consultazione in sede di consiglio di cooperazione prima che la parte contraente interessata adotti le misure appropriate;
- b) quando circostanze eccezionali, che richiedono un intervento immediato, escludono un esame preventivo, la parte contraente interessata può applicare senza indugio, nelle situazioni di cui agli articoli 34 e 35, le misure cautelative strettamente necessarie per ovviare alla situazione.

Articolo 37

In caso di serie difficoltà o di grave minaccia di difficoltà nella bilancia dei pagamenti di uno o più Stati della Comunità, o in quella dell'Algeria, la parte contraente interessata può adottare le misure di salvaguardia necessarie. Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Esse sono immediatamente notificate all'altra parte contraente e formano oggetto di consultazioni periodiche in sede di consiglio di cooperazione, in particolare ai fini della loro soppressione non appena la situazione lo consenta.

TITOLO III

COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA MANODOPERA

Articolo 38

Ogni Stato membro concede ai lavoratori di cittadinanza algerina, occupati nel proprio territorio, un regime che, per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione, è caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione, basata sulla nazionalità, rispetto ai propri cittadini.

L'Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.

Articolo 39

1. Fatto salvo il disposto dei paragrafi seguenti, i lavoratori di cittadinanza algerina ed i loro familiari conviventi godono, in materia di sicurezza sociale, di un regime caratterizzato dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla cittadinanza rispetto ai cittadini degli Stati membri nei quali essi sono occupati.

2. Tali lavoratori godono del cumulo dei periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nei diversi Stati membri, per quanto riguarda le pensioni e rendite di anzianità, decesso e invalidità, nonché l'assistenza sanitaria per essi e per la loro famiglia residente all'interno della Comunità.

3. Detti lavoratori usufruiscono delle prestazioni familiari per i loro familiari residenti all'interno della Comunità.

4. Detti lavoratori beneficiano del libero trasferimento in Algeria, ai tassi applicati secondo la legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori, delle pensioni e rendite d'anzianità, di decesso, di infortunio sul lavoro o di malattia professionale nonché d'invalidità in caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale.

5. L'Algeria concede ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio nonché ai loro familiari, un regime analogo a quello di cui ai paragrafi 1, 3 e 4.

Articolo 40

1. Entro il primo anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, il consiglio di cooperazione emana disposizioni per l'applicazione dei principi enunciati all'articolo 39.
2. Il consiglio di cooperazione precisa le modalità di una cooperazione amministrativa che offra le garanzie di gestione e di controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 41

Le disposizioni emanate dal consiglio di cooperazione conformemente all'articolo 40 non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali che vincolano l'Algeria e gli Stati membri, se detti accordi prevedono un regime più favorevole per i cittadini algerini o per i cittadini degli Stati membri.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 42

1. È istituito un consiglio di cooperazione che, per il conseguimento degli obiettivi fissati dall'accordo e nei casi da quest'ultimo contemplati, dispone di potere decisionale.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti, le quali sono tenute ad adottare le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Il consiglio di cooperazione può altresì formulare le risoluzioni, le raccomandazioni o i pareri che ritiene opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento dell'accordo.
3. Il consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 43

1. Il consiglio di cooperazione è composto dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee nonché da membri del governo algerino.

2. I membri del consiglio di cooperazione possono farsi rappresentare nelle condizioni stabilite dal proprio regolamento interno.

3. Il consiglio di cooperazione si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e l'Algeria.

Articolo 44

1. La presidenza del consiglio di cooperazione viene esercitata a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo algerino.

2. Il consiglio di cooperazione si riunisce una volta all'anno su iniziativa del suo presidente.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo richieda una particolare necessità, su richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

Articolo 45

1. Il consiglio di cooperazione viene assistito nell'espletamento dei suoi compiti da un comitato di cooperazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, nonché da rappresentanti dell'Algeria.

2. Il consiglio di cooperazione può decidere di istituire qualsiasi altro comitato atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

3. Il consiglio di cooperazione stabilisce nel suo regolamento interno la composizione, la finalità e il funzionamento di questi comitati.

Articolo 46

Il consiglio di cooperazione adotta tutte le misure utili per agevolare la cooperazione ed i contatti necessari tra l'assemblea parlamentare europea ed i rappresentanti della Repubblica democratica popolare d'Algeria.

Articolo 47

Ogni parte contraente comunica, a richiesta dell'altra parte, tutte le informazioni utili sugli accordi da essa stipulati che contengano disposizioni tariffarie o commerciali, nonché sulle modifiche che essa apporti alla propria tariffa doganale o al regime di scambi con l'estero.

Qualora tali modifiche o accordi avessero un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di consiglio di cooperazione, a richiesta dell'altra parte, adeguate consultazioni per prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti.

Articolo 48

1. Qualora la Comunità dovesse concludere un accordo di associazione che abbia un'incidenza diretta e particolare sul funzionamento dell'accordo, si terranno, in sede di consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate affinché la Comunità possa prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.

2. In caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, si terranno, in sede di consiglio di cooperazione, consultazioni adeguate al fine di prendere in considerazione gli interessi delle parti contraenti, quali sono definiti dal presente accordo.

Articolo 49

1. Le parti contraenti adottano tutte le misure generali o particolari atte ad assicurare l'esecuzione degli obblighi dell'accordo. Esse vigileranno alla realizzazione degli obiettivi indicati nell'accordo.

2. La parte contraente, la quale reputi che l'altra parte contraente abbia mancato a un obbligo derivante dall'accordo, può adottare le misure necessarie. Essa fornisce preventivamente al consiglio di cooperazione tutti gli elementi utili per consentire un esame accurato della situazione, volto alla ricerca di una soluzione accettabile per le parti contraenti.

Devono essere scelte con priorità le misure che comportano meno perturbazioni nel funzionamento dell'accordo. Queste misure vengono immediatamente notificate al consiglio di cooperazione e formano oggetto, all'interno di quest'ultimo, di consultazioni su richiesta dell'altra parte contraente.

Articolo 50

1. Le controversie sorte tra le parti contraenti relativamente all'interpretazione dell'accordo possono essere deferite al consiglio di cooperazione.

2. Se il consiglio di cooperazione non riesce a dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna delle due parti può notificare all'altra la designazione di un arbitro. L'altra parte è in questo caso tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia.

Il consiglio di cooperazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono prese a maggioranza.

Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.

Articolo 51

Nessuna disposizione dell'accordo vieta ad una parte contraente di prendere le misure :

- a) che essa reputa necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie agli interessi fondamentali della propria sicurezza ;
- b) che riguardano il commercio di armi, munizioni o materiale bellico o la ricerca, lo sviluppo o la produzione indispensabili a fini difensivi, sempre che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a fini specificamente militari ;
- c) che essa reputa indispensabili per la propria sicurezza in tempo di guerra o in caso di grave tensione internazionale.

Articolo 52

Nei settori contemplati dall'accordo :

- il regime applicato dall'Algeria nei confronti della Comunità non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, tra i loro cittadini o tra le loro società ;
- il regime applicato dalla Comunità nei confronti dell'Algeria non può dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini o tra le società algerine.

Articolo 53

Le parti contraenti esaminano, secondo la procedura seguita per i negoziati dell'accordo stesso, per la

prima volta all'inizio del 1978 e successivamente all'inizio del 1983 i risultati dell'accordo nonché gli eventuali miglioramenti che possono essere apportati da ambo le parti con decorrenza dal 1° gennaio 1979 e dal 1° gennaio 1984, in base all'esperienza acquisita durante il funzionamento dell'accordo e in relazione agli obiettivi da esso stabiliti.

Articolo 54

I protocolli 1 e 2, nonché gli allegati A, B, C e D sono parte integrante dell'accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere sono riportati nell'atto finale che è parte integrante dell'accordo.

Articolo 55

Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all'altra parte contraente. La validità del presente accordo cessa sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 56

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni previste dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica democratica popolare di Algeria.

Articolo 57

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Articolo 58

Il presente accordo sarà approvato dalle parti contraenti secondo le rispettive procedure specifiche.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

واثباتا لذلك ، وقع المفوضون في نهايه هذا الاتفاق

Udfærdiget i Algier, den seksogtyvende april nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Algier am sechsundzwanzigsten April neunzehnhundertsechundsiebzig.

Done at Algiers this twenty-sixth day of April in the year one thousand nine hundred and seventy-six.


Fait à Alger, le vingt-six avril mil neuf cent soixante-seize.

Fatto a Algeri, addì ventisei aprile millenovecentosettantasei.

Gedaan te Algiers, de zesentwintigste april negentienhonderd zesenzeventig.

تم تحريره بالجزائر العاصمة ، في السادس والعشرين من شهر ابريل سنة الف وتسعمائة وستة وسبعين


Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen



For Hendes Majestæt dronningen af Danmark



Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland




Pour le président de la République française

Handwritten signature in cursive script, reading "Jean François-Lerat".


For the President of Ireland

Handwritten signature in cursive script, reading "Seán Mac Gearailt".


Per il presidente della Repubblica italiana

Handwritten signature in cursive script, reading "Jean Belloni".


Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Handwritten signature in cursive script, reading "Jean Thon".

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden


Handwritten signature in cursive script, reading "W. P. M. van der Stoep".

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Handwritten signature in cursive script, reading "John Tomlinson".


På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne
Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
In the name of the Council of the European Communities
Au nom du Conseil des Communautés européennes
A nome del Consiglio delle Comunità europee
Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

باسم مجلس المجموعات الاوربية



C. Chagnon

عن رئيس مجلس الثورة ،
ورئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية



ALLEGATO A

relativo ai prodotti di cui all'articolo 14

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao, esclusi gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 % in peso, senza aggiunta di altre materie
18.06	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao
19.01	Estratti di malto
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50 % in peso
19.03	Paste alimentari
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggi o frutta
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria, anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione
ex 21.01	Cicoria torrefatta e altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti : — esclusi la cicoria torrefatta ed i suoi estratti
21.06	Lieviti naturali, vivi o morti ; lieviti artificiali preparati : A. Lieviti naturali vivi : II. Lieviti di panificazione
ex 21.07	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, contenenti zucchero, prodotti lattiero-caseari, cereali o prodotti a base di cereali ⁽¹⁾
ex 22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07 : — contenenti latte o materie grasse provenienti dal latte

⁽¹⁾ In questa voce vengono considerati soltanto i prodotti che, all'importazione nella Comunità, sono colpiti dall'imposta prevista nella tariffa doganale comune, composta da un dazio ad valorem che costituisce l'elemento fisso di tale imposta e da un elemento mobile.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
29.04	Alcoli aciclici e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati, nitrosi : C. Polialcoli : II. Mannite III. Sorbite
35.05	Destrina e colle di destrina ; amidi e fecole solubili o torrefatti ; colle d'amido o di fecola
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazioni per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili : A. Bozzime preparate ed appretti preparati : I. a base di sostanze amidacee
38.19	Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali) non nominati né compresi altrove ; prodotti residuali delle industrie chimiche e delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove : T. Sorbite diversa dalla sorbite di cui alla sottovoce 29.04 C III : I. in soluzione acquosa : a) contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in sorbite ; b) altra II. altra : a) contenente mannite in proporzione inferiore o uguale al 2 % in peso, calcolata sul tenore in sorbite b) altra

ALLEGATO B

relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune

1. Per tener conto di fattori quali

- l'importanza che il settore dell'olio di oliva riveste per l'economia algerina,
- i programmi e gli sforzi compiuti dall'Algeria per il risanamento ed il miglioramento, delle condizioni del proprio mercato oleicolo,
- le correnti di scambi tradizionali per questo prodotto tra l'Algeria e la Comunità economica europea,

la somma da dedurre dall'importo del prelievo a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo relativo all'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune, può essere aumentata di un importo aggiuntivo in condizioni e secondo modalità identiche a quelle prescritte per l'applicazione dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo.

2. L'eventuale importo aggiuntivo di cui al paragrafo 1 viene fissato per ciascun anno di applicazione mediante scambio di lettere tra le parti contraenti, in funzione delle condizioni del mercato dell'olio di oliva.
3. Per il periodo che si conclude il 31 ottobre 1977, considerate le circostanze eccezionali che attualmente interessano il mercato dell'olio di oliva, l'importo aggiuntivo è fissato a 10 unità di conto.

ALLEGATO C (1)

dal 1° luglio 1976 al 30 giugno 1977

Formati		Peso sgocciolato		Peso semilordo	Capacità	Coeffi- cienti	Prezzi minimi dazi doganali compresi UC per scatola da 100 lattine			
Designazione commerciale	Altezza totale mm	Once	g	g	cm ³		Comunità, salvo Regno Unito e Danimarca		Regno Unito e Danimarca	
						all'olio d'oliva	ad altri mezzi di copertura	all'olio d'oliva	ad altri mezzi di copertura	
Fondo rettangolare:										
1/10 club	20	2	56	95	53	0,60	11,10	10,20	10,66	9,79
1/8 club	25	2 3/4	80	120	75	0,70	12,95	11,90	12,43	11,42
1/4 ridotto	18	2 5/8	74	130	73	0,77	14,25	13,09	13,68	12,56
1/8 club	30	3 1/4	90	140	93	0,80	14,80	13,60	14,21	13,06
1/4 speciale	25	3 1/6	90	140	90	0,85	15,73	14,45	15,10	13,87
1/8 basso piatto	24	3 3/8	95	145	96	0,90	16,65	15,30	15,98	14,69
1/4 club	30	4 3/8	125	190	125					
1/6 P 25				176	125					
1/4 consueto	22	3 3/4	105	180	106	1,00	18,50	17,00	17,76	16,32
1/6 (club 30)				188	130					
1/4 consueto	24	4 3/8	125	195	125	1,10	20,35	18,70	19,54	17,95
1/4 consueto	30	5 1/4	150	240	169					
1/4 club	40	8 1/4	175	250	178	1,30	24,05	22,10	23,09	21,22
1/4 P 30				250	187					
1/4 americano	30	7	200	300	207	1,60	29,60	27,20	28,42	26,11
1/4 consueto	40	9 1/4	260	326	250					
1/3 P				337	250	1,80	33,30	30,60	31,97	29,38
1/4 club lungo	40	8 3/4	248	320	241					
1/2 basso	30	9 1/4	260	370	245	2,20	40,70	37,40	39,07	35,90
1/4 consueto lungo	40	11 1/2	325	423	313	2,50	46,25	42,50	44,40	40,80
1/4 consueto	48	11	310	390	297	2,60	48,10	44,20	46,18	42,43
1/2 alto	40	11 1/2	325	460	330					
1/2 P				476	375	2,70	49,95	45,90	47,95	44,06
1/1				902	750					
3/4	80	27 1/2	780	950	771	4,65	86,03	79,05	82,58	75,89
Fondo ovale:										
1/2 ovale	40	15	425	555	452	3,40	62,90	57,80	60,38	55,49

ALLEGATO C (2)

dal 1° luglio 1977 al 30 giugno 1978

Formati		Peso sgocciolato		Peso semilordo	Capacità	Coefficienti	Prezzi minimi dazi doganali compresi UC per scatola da 100 lattine	
Designazione commerciale	Altezza totale mm	Once	g	g	cm ³		Comunità	
							all'olio d'oliva	ad altri mezzi di copertura
Fondo rettangolare								
1/10 club	20	2	56	95	53	0,60	11,70	10,80
1/8 club	25	2 3/4	80	120	75	0,70	13,65	12,60
1/4 ridotto	18	2 5/8	74	130	73	0,77	15,02	13,86
1/8 club	30	3 1/4	90	140	93	0,80	15,60	14,40
1/4 speciale	25	3 1/6	90	140	90	0,85	16,58	15,30
1/8 basso piatto	24	3 3/8	95	145	96	0,90	17,55	16,20
1/4 club	30	4 3/8	125	190	125			
1/6 P 25				176	125			
1/4 consueto	22	3 3/4	105	180	106	1,00	19,50	18,00
1/6 (club 30)				188	130			
1/4 consueto	24	4 3/8	125	195	125	1,10	21,45	19,80
1/4 consueto	30	5 1/4	150	240	169			
1/4 club	40	6 1/4	175	250	178	1,30	25,35	23,40
1/4 P 30				250	187			
1/4 americano	30	7	200	300	207	1,60	31,20	28,80
1/4 consueto	40	9 1/4	260	326	250			
1/3 P				337	250	1,80	35,10	32,40
1/4 club lungo	40	8 3/4	248	320	241			
1/2 basso	30	9 1/4	260	370	245	2,20	42,90	39,60
1/4 consueto lungo	40	11 1/2	325	423	313	2,50	48,75	45,00
1/4 consueto	48	11	310	390	297	2,60	50,70	46,80
1/2 alto	40	11 1/2	325	460	330	2,70	52,65	48,60
1/2 P				476	375			
1/1				902	750			
3/4	80	27 1/2	780	950	771	4,65	90,68	83,70
Fondo ovale								
1/2 ovale	40	15	425	555	452	3,40	66,30	61,20

ALLEGATO C (3)

dal 1° luglio al 30 giugno 1979

Formati		Peso sgocciolato		Peso semilordo	Capacità	Coefficienti	Prezzi minimi dazi doganali compresi UC per scatola da 100 lattine	
Designazione commerciale	Altezza totale mm	Once	g	g	cm ³		Comunità	
							all'olio d'oliva	ad altri mezzi di copertura
Fondo rettangolare								
1/10 club	20	2	56	95	53	0,60	12,30	11,40
1/8 club	25	2 3/4	80	120	75	0,70	14,35	13,30
1/4 ridotto	18	2 5/8	74	130	73	0,77	15,79	14,63
1/8 club	30	3 1/4	90	140	93	0,80	16,40	15,20
1/4 speciale	25	3 1/6	90	140	90	0,85	17,43	16,15
1/8 basso piatto	24	3 3/8	95	145	96	0,90	18,45	17,10
1/4 club	30	4 3/8	125	190	125			
1/6 P 25				176	125			
1/4 consueto	22	3 3/4	105	180	106	1,00	20,50	19,00
1/6 (club 30)				188	130			
1/4 consueto	24	4 3/8	125	195	125	1,10	22,55	20,90
1/4 consueto	30	5 1/4	150	240	169			
1/4 club	40	6 1/4	175	250	178	1,30	26,65	24,70
1/4 P 30				250	187			
1/4 americano	30	7	200	300	207	1,60	32,80	30,40
1/4 consueto	40	9 1/4	260	326	250			
1/3 P				337	250	1,80	36,90	34,20
1/4 club lungo	40	8 3/4	248	320	241			
1/2 basso	30	9 1/4	260	370	245	2,20	45,10	41,80
1/4 consueto lungo	40	11 1/2	325	423	313	2,50	51,25	47,50
1/4 consueto	48	11	310	390	297	2,60	53,30	49,40
1/2 alto	40	11 1/2	325	460	330	2,70		
1/2 P				476	375		55,35	51,30
1/1				902	750	4,65		
1/4	80	27 1/2	780	950	771		95,33	88,35
Fondo ovale:								
1/2 ovale	40	15	425	555	452	3,40	69,70	64,60

ALLEGATO D

<p>1. المصدر - Eksportør - Ausführer - Exporter - Exportateur - Esportatore - Exporteur:</p>	<p>2. الرقم - Nummer - Nummer - Number - Numéro - Numero - Nummer</p>	<p>00000</p>
	<p>3. (Nome dell'organismo che garantisce la denominazione di origine)</p>	
<p>4. المرسل اليه - Modtager - Empfänger - Consignee - Destinataire - Destinatario - Geadresseerde:</p>		
	<p>5. شهادة التسمية الاصلية CERTIFIKAT FOR OPRINDELSESBETEGNELSE BESCHEINIGUNG DER URSPRUNGSBEZEICHNUNG CERTIFICATE OF DESIGNATION OF ORIGIN CERTIFICAT D'APPELLATION D'ORIGINE CERTIFICATO DI DENOMINAZIONE DI ORIGINE CERTIFICAAT VAN BENAMING VAN OORSPRONG</p>	
<p>6. وسيلة النقل - Transportmiddel - Beförderungsmittel - Means of transport - Moyen de transport - Mezzo di trasporto - Vervoermiddel:</p>	<p>7. (Nome della denominazione di origine)</p>	
<p>8. مكان الافراغ - Losningssted - Entladungsort - Place of unloading - Lieu de déchargement - Luogo di sbarco - Plaats van lossing:</p>		
<p>9. الانواع والارقام ، عدد ونوع الطرود Mærker og numre, kollienes antal og art Zeichen und Nummern, Anzahl und Art der Packstücke Marks and numbers, number and kind of packages Marques et numéros, nombre et nature des colis Marca e numero, quantità e natura dei colli Merken en nummers, aantal en soort der colli</p>	<p>10. الوزن الخام Bruttovægt Rohgewicht Gross weight Poids brut Peso lordo Brutogewicht</p>	<p>11. ليترات Liter Liter Litres Litres Litri Liter</p>
<p>12. ليترات (بالحروف) - Liter (i bogstaver) - Liter (in Buchstaben) - Litres (in words) - Litres (en lettres) - Litri (in lettere) - Liter (voluit):</p>		
<p>13. تأشيرة الهيئة المرسله - Påtegning fra udstedende organ - Bescheinigung der erteilenden Stelle - Certificate of the issuing authority - Visa de l'organisme émetteur - Visto dell'organismo emittente - Visum van de instantie van afgifte:</p>		
<p>14. تأشيرة الحمارك - Toldstedets attest - Sichtvermerk der Zollstelle - Customs stamp - Visa de la douane - Visto della dogana - Visum van de douane</p>	<p>(Oversættelse se nr. 15 - Übersetzung siehe Nr. 15 - see the translation under No 15 - Voir traduction au n° 15 - Vedi traduzione al n. 15 - Zie voor vertaling nr. 15)</p>	

15. Det bekræftes, at vinen, der er nævnt i dette certifikat, er fremstillet i området og ifølge algerisk lovgivning er berettiget til oprindelsesbetegnelsen:».....«.

Alkohol tilsat denne vin er alkohol fremstillet af vin.

Wir bestätigen, daß der in dieser Bescheinigung bezeichnete Wein im Bezirk gewonnen wurde und ihm nach algerischem Gesetz die Ursprungsbezeichnung „.....“ zuerkannt wird.

Der diesem Wein zugefügte Alkohol ist aus Wein gewonnener Alkohol.

We hereby certify that the wine described in this certificate is wine produced within the wine district of and is considered by Algerian legislation as entitled to the designation of origin '.....'.

The alcohol added to this wine is alcohol of vinous origin.

Nous certifions que le vin décrit dans ce certificat a été produit dans la zone de et est reconnu, suivant la loi algérienne, comme ayant droit à la dénomination d'origine «.....».

L'alcool ajouté à ce vin est de l'alcool d'origine vinique.

Si certifica che il vino descritto nel presente certificato è un vino prodotto nella zona di ed è riconosciuto, secondo la legge algerina, come avente diritto alla denominazione di origine «.....».

L'alcole aggiunto a questo vino è alcole di origine vinica.

Wij verklaren dat de in dit certificaat omschreven wijn is vervaardigd in het wijndistrict van en dat volgens de Algerijnse wetgeving de benaming van oorsprong „.....“ erkend wordt.

De aan deze wijn toegevoegde alcohol is alcohol, uit wijn gewonnen.

16. (1)

يحتفظ بهذه الخانة لبيانات اخرى من الدولة المصدرة (1)

(1) Rubrik forbeholdt eksportlandets andre angivelser.

(1) Diese Nummer ist weiteren Angaben des Ausfuhrlandes vorbehalten.

(1) Space reserved for additional details given in the exporting country.

(1) Case réservée pour d'autres indications du pays exportateur.

(1) Spazio riservato per altre indicazioni del paese esportatore.

(1) Ruimte bestemd voor andere gegevens van het land van uitvoer.

PROTOCOLLO N. 1

relativo alla cooperazione tecnica e finanziaria

Articolo 1

Nel quadro della cooperazione finanziaria e tecnica la Comunità partecipa al finanziamento dei progetti atti a contribuire allo sviluppo economico e sociale dell'Algeria.

Articolo 2

1. Ai fini di cui all'articolo 1 e per un periodo che scadrà il 31 ottobre 1981 potrà essere impegnato un importo complessivo di 114 milioni di unità di conto a concorrenza di:

- a) 70 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti della Banca europea per gli investimenti, qui di seguito denominata la « Banca », concessi sulle risorse proprie in base alle condizioni previste dal suo statuto ;
- b) 19 milioni di unità di conto sotto forma di prestiti a condizioni speciali ;
- c) 25 milioni di unità di conto sotto forma di aiuti non rimborsabili.

Si possono prevedere contributi alla formazione di capitali di rischio, da imputarsi sugli importi indicati alla lettera b).

2. I prestiti di cui al paragrafo 1, lettera a) fruiscono in linea di massima di abbuoni d'interesse del 2 %, finanziati mediante i fondi indicati al paragrafo 1, lettera c).

Articolo 3

1. L'importo di cui all'articolo 2 è utilizzato per il finanziamento o per la partecipazione al finanziamento di quanto segue :

- progetti di investimenti nei settori della produzione e dell'infrastruttura economica, destinati essenzialmente a diversificare la struttura economica dell'Algeria e, in particolare, a favorire l'industrializzazione e l'ammodernamento del suo settore agricolo ;
- cooperazione tecnica preparatoria e complementare ai progetti di investimento elaborati dall'Algeria;

- azioni di cooperazione tecnica nel settore della formazione ;
- azioni tendenti alla riconversione dei vigneti algerini e alla diversificazione delle esportazioni di vini, nei limiti di un importo massimo di 12 milioni di unità di conto imputabili sull'importo indicato all'articolo 2, paragrafo 1, lettera c).

2. Gli aiuti della Comunità sono destinati a coprire le spese necessarie alla realizzazione di progetti o azioni approvati. Essi non possono essere utilizzati per coprire le spese correnti d'amministrazione, manutenzione e funzionamento.

Articolo 4

1. I progetti di investimenti possono essere finanziati con prestiti della Banca, accompagnati da abbuoni di interessi alle condizioni previste all'articolo 2, oppure con prestiti a condizioni speciali, o con entrambi i mezzi simultaneamente.

2. Le azioni di cooperazione tecnica sono finanziate generalmente con aiuti non rimborsabili.

Articolo 5

1. Le somme da impegnare ogni anno a titolo delle diverse forme di aiuto devono essere ripartite nel modo più regolare possibile su tutta la durata d'applicazione del presente protocollo. Tuttavia, durante il primo periodo d'applicazione, gli impegni potranno, entro limiti ragionevoli, raggiungere un importo proporzionalmente più elevato.

2. L'eventuale rimanenza dei fondi non impegnati alla fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo sarà utilizzata sino ad esaurimento con modalità identiche a quelle stabilite nel presente protocollo.

Articolo 6

1. I prestiti della Banca sulle risorse proprie sono concessi a condizioni di durata determinate sulla

base delle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti a cui essi sono destinati. Il tasso d'interesse applicato è quello praticato dalla Banca al momento della firma di ciascun contratto di prestito, fatto salvo l'abbuono d'interesse di cui all'articolo 2, paragrafo 2.

2. I prestiti a condizioni speciali sono concessi per un periodo di 40 anni con una dilazione di ammortamento di 10 anni. Il loro tasso d'interesse è fissato all'1 %.

3. I prestiti possono essere concessi per il tramite dello Stato o di organismi algerini appropriati, i quali provvedono a prestare a loro volta i fondi ai beneficiari a determinate condizioni, d'intesa con la Comunità, in base alle caratteristiche economiche e finanziarie dei progetti.

Articolo 7

Il contributo della Comunità alla realizzazione di taluni progetti può, con l'accordo dell'Algeria, assumere la forma di un co-finanziamento al quale possono partecipare in particolare organismi ed istituti di credito e di sviluppo dell'Algeria, degli Stati membri o di Stati terzi, ovvero gli organismi finanziari internazionali.

Articolo 8

Possono beneficiare della cooperazione finanziaria e tecnica :

a) in genere :

— lo Stato algerino ;

b) con l'accordo dello Stato algerino, per progetti e azioni da esso approvati :

— gli organismi pubblici di sviluppo dell'Algeria ;

— gli organismi privati che operano in Algeria per lo sviluppo economico e sociale ;

— le imprese che svolgono la loro attività secondo metodi di gestione industriale e commerciale, costituite in società a norma della legislazione algerina ;

— le associazioni di produttori di nazionalità algerina o, in mancanza di dette associazioni ed a titolo eccezionale, i produttori stessi ;

— i borsisti e tirocinanti inviati dall'Algeria nel quadro delle azioni di formazione di cui all'articolo 3.

Articolo 9

1. All'entrata in vigore dell'accordo, la Comunità e l'Algeria definiscono di comune accordo gli obiettivi specifici della cooperazione finanziaria e tecnica, in funzione delle priorità fissate nel piano di sviluppo dell'Algeria.

Tali obiettivi possono essere riveduti di comune accordo per tener conto dei mutamenti sopraggiunti nella situazione economica dell'Algeria ovvero negli obiettivi e nelle priorità fissati dal suo piano di sviluppo.

2. Nel quadro definito conformemente al paragrafo 1, la cooperazione finanziaria e tecnica si applica a progetti ed azioni elaborati dall'Algeria o da altri beneficiari riconosciuti da questo paese.

Articolo 10

1. Per ciascuna domanda di contributo finanziario a titolo del presente protocollo, il beneficiario di cui all'articolo 8, lettera a), oppure, con l'accordo dell'Algeria, quelli indicati all'articolo 8, lettera b), presentano un fascicolo alla Comunità.

2. La Comunità istruisce le domande di finanziamento in collaborazione con lo Stato algerino e con i beneficiari, in conformità degli obiettivi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, ed informa questi ultimi del seguito riservato alle domande.

Articolo 11

L'Algeria o gli altri beneficiari di cui all'articolo 8 del presente protocollo sono responsabili dell'esecuzione, della gestione e della manutenzione delle opere che sono oggetto di un finanziamento a titolo del presente protocollo.

La Comunità si accerta che l'utilizzazione dei contributi finanziari sia conforme alle destinazioni stabilite ed avvenga nelle migliori condizioni economiche.

Articolo 12

1. Per gli interventi il cui finanziamento è assicurato dalla Comunità, alle aggiudicazioni, alle gare di appalto e ai contratti possono partecipare, a parità di condizioni, tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dell'Algeria.

2. Per favorire la partecipazione delle imprese algerine all'esecuzione di contratti per lavori che, data la loro portata, interessano principalmente le imprese algerine, può essere organizzata, su proposta dell'organo competente della Comunità, una procedura accelerata di bando di gara con termini ridotti per la presentazione delle offerte.

Detta procedura accelerata può essere organizzata per bandi di gara la cui stima è inferiore a 1 000 000 di unità di conto.

3. In casi eccezionali può essere decisa di comune accordo la partecipazione di altri paesi agli appalti finanziati dalla Comunità.

Inoltre, la partecipazione di paesi terzi può essere decisa nelle stesse condizioni, quando la Comunità partecipa al finanziamento di opere congiuntamente ad altri finanziatori.

Articolo 13

Nel quadro della sua legislazione vigente, l'Algeria riserva agli appalti e contratti stipulati per l'esecuzione di progetti ed azioni, finanziati dalla Comunità, norme altrettanto favorevoli quanto quelle applicate nei confronti delle altre organizzazioni internazionali.

Articolo 14

La concessione di un prestito ad un beneficiario che non sia lo Stato algerino può essere subordinata, da parte della Comunità, alla garanzia di quest'ultimo o ad altre garanzie considerate sufficienti.

Articolo 15

Per tutta la durata dei prestiti concessi a norma del presente protocollo, l'Algeria s'impegna a mettere a disposizione dei debitori, beneficiari di detti prestiti, la valuta necessaria al servizio degli interessi, delle provvigioni e al rimborso del capitale.

Articolo 16

I risultati della cooperazione finanziaria e tecnica vengono esaminati annualmente dal Consiglio di cooperazione. Quest'ultimo definisce eventualmente gli orientamenti generali di detta cooperazione.

Articolo 17

Entro il quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, le parti contraenti esamineranno le disposizioni che potrebbero essere emanate in materia di cooperazione finanziaria e tecnica per un eventuale nuovo periodo.

PROTOCOLLO N. 2

relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa

TITOLO I

Definizione della nozione di « prodotti originari »

Articolo 1

1. Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a condizione che siano stati trasportati a norma dell'articolo 5, sono considerati :

a) prodotti originari dell'Algeria :

- i prodotti totalmente ottenuti in Algeria,
- i prodotti ottenuti in Algeria e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti in Algeria, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti, ai sensi dell'articolo 3 ;

b) prodotti originari della Comunità :

- i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ;
- i prodotti ottenuti nella Comunità e per la cui fabbricazione sono stati adoperati prodotti diversi da quelli totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che questi ultimi prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o di trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 3.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Marocco, in Tunisia o nella Comunità costituiscono l'oggetto di lavorazioni o di trasformazioni in Algeria, essi sono considerati totalmente ottenuti in Algeria.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Marocco, in Tunisia o nella Comunità sono considerate effettuate in Algeria, nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni in Algeria.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformità dell'articolo 5.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), primo trattino, quando prodotti totalmente ottenuti in Algeria sono oggetto di lavorazioni o di trasformazioni nella Comunità, essi sono considerati totalmente ottenuti nella Comunità.

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera b), secondo trattino, le lavorazioni o le trasformazioni effettuate in Algeria sono considerate effettuate nella Comunità nel caso in cui i prodotti ottenuti siano oggetto di ulteriori lavorazioni o trasformazioni nella Comunità.

Le disposizioni del presente paragrafo sono applicabili a condizione che i prodotti di cui trattasi siano stati trasportati in conformità dell'articolo 5.

4. In deroga alle disposizioni di cui al paragrafo 1, quando in applicazione delle disposizioni dei paragrafi che precedono, e sempre che tutte le condizioni previste in detti paragrafi siano soddisfatte, i prodotti originari sono ottenuti in due o più Stati di cui a dette disposizioni o nella Comunità, essi sono considerati prodotti originari dello Stato o della Comunità in cui sia stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione. A questo fine, non sono considerate lavorazioni o trasformazioni quelle di cui all'articolo 3, paragrafo 3.

5. I prodotti enumerati nell'elenco C dell'allegato IV sono temporaneamente esclusi dall'applicazione del presente protocollo.

6. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 sono applicabili, per quel che concerne il Marocco e la Tunisia, soltanto nella misura in cui le norme che disciplinano gli scambi tra l'Algeria, il Marocco e la Tunisia, nell'ambito di dette disposizioni, sono identiche alle disposizioni del presente protocollo, ed a condizione che sia instaurata la cooperazione amministrativa tra l'Algeria, il Marocco e la Tunisia necessaria per il controllo di dette disposizioni.

Articolo 2

Sono considerati, ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3 « totalmente ottenuti » in Algeria, in Marocco, in Tunisia o nella Comunità :

- a) i prodotti minerali estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino o oceanico ;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti ;
- c) gli animali vivi ivi nati ed allevati ;
- d) i prodotti provenienti da animali vivi che vi sono allevati ;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate ;
- f) i prodotti della pesca marittima ed altri prodotti estratti dal mare con loro navi ;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi-officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera f) ;
- h) gli articoli usati ivi raccolti che possono servire solamente al recupero delle materie prime ;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) ad i).

Articolo 3

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, sono considerati sufficienti :

- a) le lavorazioni o le trasformazioni che hanno l'effetto di classificare le merci ottenute in una voce doganale diversa da quella relativa a ciascuno dei prodotti utilizzati, ad eccezione, tuttavia, di quelle enumerate nell'elenco A dell'allegato II ed alle quali si applicano le disposizioni proprie di questo elenco ;
- b) le lavorazioni o le trasformazioni indicate nell'elenco B dell'allegato III.

Per sezioni, capitoli e voci si intendono quelli della nomenclatura di Bruxelles per la classifica delle merci nelle tariffe doganali.

2. Allorquando, per un determinato prodotto ottenuto, una norma di percentuale limiti, negli elenchi A e B, il valore dei prodotti lavorati atti ad essere impiegati, il valore totale di detti prodotti — che essi abbiano o meno, entro i limiti ed alle condizioni previste in ciascuno dei due elenchi, cambiato la voce tariffaria nel corso delle lavorazioni, delle trasformazioni o del montaggio — non può superare, rispetto

al valore del prodotto ottenuto, il valore corrispondente al tasso comune, se i tassi sono identici nei due elenchi, o al più elevato dei due tassi se essi sono differenti.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, le lavorazioni o le trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario indipendentemente dal cambiamento o meno della voce tariffaria.

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione nel loro stato delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata con altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe) ;
- b) le semplici operazioni di spolveratura, di vagliatura, di cernita, di classificazione, di assortimento (ivi compresa la composizione di serie di merci), di lavatura, di verniciatura, di riduzione in pezzi ;
- c) i) i cambiamenti dell'imballaggio e le divisioni e le riunioni dei colli ;
ii) la semplice immissione in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci, scatole o su tavolette ecc. ed ogni altra semplice operazione di condizionamento ;
- d) l'apposizione sui prodotti o sul loro imballaggio di marchi, etichette, o altri segni distintivi simili ;
- e) la semplice miscela di prodotti, anche di specie differenti, quando uno o più composti della miscela non corrispondono alle condizioni fissate dal presente protocollo per potere essere considerati originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Comunità ;
- f) la semplice riunione di parti degli articoli per costituire un articolo completo ;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate alle lettere da a) ad f) ;
- h) la macellazione degli animali.

Articolo 4

Allorquando gli elenchi A e B di cui all'articolo 3 dispongono che le merci ottenute in Algeria o nella Comunità siano considerate originarie soltanto alla condizione che il valore dei prodotti lavorati non superi una determinata percentuale del valore delle

merci ottenute, i valori da prendere in considerazione per la determinazione di detta percentuale sono :

— da un lato,

per quel che concerne i prodotti di cui è comprovata l'importazione : il loro valore in dogana al momento dell'importazione ;

per quel che concerne i prodotti di origine non determinata : il primo prezzo verificabile pagato per detti prodotti nel territorio della parte contraente in cui avviene la fabbricazione ;

— dall'altro,

il prezzo franco fabbrica delle merci ottenute, al netto delle imposte interne restituite o da restituire in caso di esportazione.

Articolo 5

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, sono considerati direttamente trasportati dall'Algeria nella Comunità o dalla Comunità in Algeria, i prodotti originari il cui trasporto si effettua senza passare da territori diversi dall'Algeria, dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunità. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari dell'Algeria, del Marocco, della Tunisia o della Comunità, consistente in una sola spedizione, può effettuarsi attraverso territori diversi da quelli sopraindicati, all'occorrenza con trasbordo o con deposito temporaneo nei medesimi, a condizione che l'attraversamento di questi territori sia giustificato da ragioni geografiche e che i prodotti siano rimasti sotto la sorveglianza delle autorità doganali del paese di transito o del paese in cui è stato effettuato il deposito, non vi siano stati messi in commercio o immessi al consumo e vi subiscano eventualmente soltanto operazioni di scarico e carico od operazioni dirette a conservarli nel loro stato.

2. La prova che sussistono le condizioni di cui al paragrafo 1, è fornita presentando alle autorità doganali competenti della Comunità o algerine :

- a) un titolo giustificativo del trasporto unico predisposto nel paese beneficiario di esportazione ed in base al quale è stato attraversato il paese di transito ;
- b) o da un'attestazione, rilasciata dalle autorità doganali del paese di transito contenente :
 - una descrizione esatta delle merci ;

- la data di scarico o del ricarico delle merci o, eventualmente, la data del loro imbarco o sbarco, con l'indicazione della nave impiegata ;

- la certificazione delle condizioni nelle quali è stata effettuata la sosta delle merci.

c) oppure, in mancanza, qualsiasi documento probatorio.

TITOLO II

Metodi di cooperazione amministrativa

Articolo 6

1. La prova del carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, è fornita da un certificato di circolazione delle merci EUR.1 il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo.

Tuttavia, per prodotti che sono oggetto di spedizioni postali (compresi i pacchi postali), sempre che si tratti di spedizioni contenenti unicamente prodotti originari ed il cui valore non superi le 1 000 unità di conto, la prova del carattere originario, ai sensi del presente protocollo, può essere fornita da un formulario EUR.2 il cui modello figura all'allegato VI del presente protocollo.

L'unità di conto (UC) ha un valore di 0,88867088 g di oro fino. In caso di modifica dell'unità di conto, le parti contraenti si metteranno in rapporto a livello di consiglio di cooperazione per dare una nuova definizione del valore in oro.

2. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, quando, a richiesta del dichiarante in dogana, un articolo smontato o non montato, contemplato nei capitoli 84 ed 85 della nomenclatura di Bruxelles sia importato con spedizioni scaglionate, alle condizioni stabilite dalle autorità competenti, esso è considerato come un articolo unico e si può presentare un certificato di circolazione delle merci per l'articolo completo all'atto dell'importazione della prima spedizione parziale.

3. Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili consegnati con un materiale, con una macchina o con un veicolo e che fanno parte della sua attrezzatura normale ed il cui prezzo sia compreso in quello di questi ultimi, oppure non sia fatturato a parte, sono considerati un tutt'uno con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 7

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione al momento dell'esportazione delle merci alle quali si riferisce. Esso è tenuto a disposizione dell'esportatore non appena l'esportazione reale ha effettivamente luogo o è assicurata.

2. In via eccezionale, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci cui si riferisce, quando esso non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione in seguito ad errore, omissione involontaria o circostanze particolari. In tal caso, il certificato è munito di una nota speciale che indica le condizioni in cui è stato rilasciato.

3. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato solo su domanda scritta dell'esportatore. Tale domanda è redatta sul formulario che figura all'allegato V del presente protocollo, compilandolo conformemente a quest'ultimo.

4. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato soltanto se può costituire il titolo giustificativo per l'applicazione dell'accordo.

5. Le domande dei certificati di circolazione delle merci devono essere conservate per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

Articolo 8

1. Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali dello Stato di esportazione se le merci possono essere considerate prodotti originari ai sensi dell'accordo.

2. Per verificare se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere qualsiasi documento giustificativo e di procedere a qualsiasi controllo che ritengano utile.

3. Spetta alle autorità doganali dello Stato di esportazione vigilare a che i moduli di cui all'articolo 9 siano debitamente compilati. In particolare, esse verificano se la parte riservata alla descrizione delle merci è stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta. A questo scopo la descrizione delle merci deve essere effettuata senza interlinee. Qualora tale parte non sia completamente

compilata, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l'ultima riga e la parte in bianco dev'essere annullata tracciandovi alcune linee.

4. La data del rilascio del certificato deve essere indicata nella parte dei certificati di circolazione delle merci riservata alla dogana.

Articolo 9

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è compilato secondo la formula il cui modello figura all'allegato V del presente protocollo. Questa formula è stampata in una o più delle lingue nelle quali è redatto l'accordo. Il certificato è redatto in una di queste lingue in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato di esportazione; se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro ed in stampatello.

Il formato del certificato è di mm 210 × 297, ed è consentita una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più per quel che concerne la lunghezza. La carta impiegata è carta collata bianca per scrittura non contenente paste meccaniche, del peso minimo di 25 grammi al m². Il certificato deve essere stampato con fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei certificati o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni certificato si fa riferimento a tale autorizzazione. Ogni certificato è munito di una menzione che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. Porta, inoltre, un numero di serie stampato o meno, destinato ad individuarlo.

Articolo 10

1. Sotto la responsabilità dell'esportatore, spetta a quest'ultimo o ad un suo rappresentante autorizzato, richiedere il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

2. L'esportatore od il suo rappresentante presenta, insieme alla domanda, ogni documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare può essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR.1.

Articolo 11

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere presentato, entro un termine di cinque mesi a decorrere dalla data del rilascio da parte della dogana dello Stato di esportazione, all'ufficio delle dogane dello Stato di importazione in cui sono presentate le merci.

Articolo 12

Il certificato di circolazione delle merci EUR.1 è presentato alle autorità doganali dello Stato di importazione secondo le modalità previste dalle norme ivi vigenti. Le autorità suddette hanno la facoltà di esigerne la traduzione. Esse possono, inoltre, esigere che la dichiarazione di importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano alle condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 13

1. I certificati di circolazione delle merci EUR.1, presentati alle autorità doganali dello Stato di importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui all'articolo 11, possono essere accettati, ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

2. A parte tali casi, le autorità doganali dello Stato di importazione possono accettare i certificati se le merci sono state loro presentate prima della scadenza del termine suddetto.

Articolo 14

L'accertamento di lievi discordanze tra le menzioni riportate sul certificato di circolazione delle merci EUR.1 e quelle riportate sui documenti presentati all'ufficio doganale per l'adempimento delle formalità di importazione delle merci, non comporta ipso facto l'invalidità del certificato se viene debitamente accertato che quest'ultimo corrisponde alle merci presentate.

Articolo 15

La sostituzione di uno o più certificati di circolazione con uno o più altri certificati è sempre possibile, a condizione che venga effettuata all'ufficio doganale dove si trovano le merci.

Articolo 16

Il formulario EUR. 2 il cui modello figura nell'allegato VI è compilato dall'esportatore o, sotto la

responsabilità di questi, dal suo rappresentante autorizzato. Esso è redatto in una delle lingue ufficiali nelle quali è redatto l'accordo. Se lo si compila a mano, si scrive con inchiostro e in stampatello. Se le merci contenute nella spedizione sono già state oggetto di controllo nello Stato d'esportazione, per quanto riguarda la definizione della nozione di « prodotti originari », l'esportatore può indicare nella rubrica « osservazioni » del formulario EUR. 2 i riferimenti a tale controllo.

Il formulario EUR. 2 ha il formato di mm 210 × 148. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di grammi 64 il m².

Gli Stati di esportazione possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni foglio deve recare il segno distintivo attribuito alla tipografia autorizzata, nonché un numero di serie, stampato o meno, destinato ad individuarlo.

È redatto un formulario EUR. 2 per ogni spedizione postale.

Tali disposizioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali e postali.

Articolo 17

1. Sono ammesse quali prodotti originari, senza che occorra presentare un certificato di circolazione delle merci EUR.1 o compilare un formulario EUR. 2, le merci oggetto di piccole spedizioni indirizzate a privati o contenute nei bagagli personali dei viaggiatori, sempre che si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando tali merci sono dichiarate rispondenti alle condizioni richieste per l'applicazione delle presenti disposizioni e sempre che non sussista alcun dubbio circa la veridicità di tale dichiarazione.

2. Sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale, le importazioni che presentano un carattere occasionale e che riguardano esclusivamente merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, le quali, per la loro natura

e quantità, non facciano sorgere alcuna preoccupazione di carattere commerciale. Inoltre, il valore globale delle merci non deve essere superiore a 60 unità di conto quando si tratta di piccole spedizioni o a 200 unità di conto, quando si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 18

1. Le merci spedite dalla Comunità o dall'Algeria per un'esposizione in un paese diverso dal Marocco e dalla Tunisia e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Algeria o nella Comunità, beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo purché ottemperino alle condizioni previste dal presente protocollo per essere riconosciute originarie della Comunità o dell'Algeria e purché sia data dimostrazione probante alle autorità doganali:

- a) che un esportatore ha spedito dette merci dal territorio della Comunità o dall'Algeria nel paese dell'esposizione e ve le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute ad un destinatario in Algeria o nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o immediatamente dopo in Algeria o nella Comunità, nello Stato in cui erano state inviate all'esposizione;
- d) che, dal momento in cui sono state inviate all'esposizione, le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione presso tale esposizione.

2. Alle autorità di dogana deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato di circolazione delle merci EUR.1 con indicazione del nome e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare sulla natura delle merci e sulle condizioni nelle quali sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 si applica a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale, diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o in locali commerciali e che hanno per oggetto la vendita di merci straniere, durante le quali le merci restano sotto controllo doganale.

Articolo 19

1. Quando un certificato è rilasciato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del presente protocollo, dopo l'effettiva esportazione delle merci alle quali il certificato si riferisce, sulla domanda di cui all'articolo

7, paragrafo 3, del presente protocollo, l'esportatore deve:

- indicare il luogo e la data della spedizione delle merci cui il certificato si riferisce,
- attestare che non è stato rilasciato un certificato EUR.1 all'atto dell'esportazione di dette merci e precisarne i motivi.

2. Le autorità doganali possono procedere al rilascio a posteriori di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 soltanto dopo aver verificato se le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della documentazione corrispondente.

I certificati rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti menzioni: « NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT », « DÉLIVRÉ A POSTERIORI », « RILASCIATO A POSTERIORI », « AFGEGEVEN A POSTERIORI », « ISSUED RETROSPECTIVELY », « UDSTEDT EFTERFØLGENDE », « سلمة في وقت لاحق ».

Articolo 20

In caso di furto, di perdita o di distruzione di un certificato di circolazione delle merci EUR.1, l'esportatore può chiedere alle autorità doganali, che l'hanno rilasciato, un duplicato redatto in base ai documenti di esportazione in suo possesso. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti menzioni: « DUPLIKAT », « DUPLICATA », « DUPLICATO », « DUPLICAAT », « DUPLICATE », « نسخة ».

Articolo 21

1. Quando ai fini del rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR.1 si applica l'articolo 1, paragrafi 2, 3 e 4, l'ufficio doganale competente dello Stato in cui si chiede il rilascio del certificato suddetto per merci per la cui fabbricazione sono stati utilizzati prodotti provenienti dal Marocco, dalla Tunisia o dalla Comunità, prende in considerazione la dichiarazione, il cui modello figura all'allegato VII, fornita dall'esportatore dello Stato di provenienza o sulla fattura commerciale relativa a detti prodotti o su un allegato della medesima.

2. L'ufficio doganale competente può tuttavia chiedere all'esportatore di presentare la scheda informativa rilasciata alle condizioni di cui all'articolo 22, il cui modello figura all'allegato VIII, o per controllare l'autenticità e la regolarità dei dati indicati nella dichiarazione di cui al paragrafo 1 o per ottenere informazioni complementari.

Articolo 22

La scheda informativa relativa ai prodotti utilizzati è rilasciata a richiesta dell'esportatore dei medesimi, o nei casi di cui all'articolo 21, paragrafo 2, o, su iniziativa di detto esportatore, dall'ufficio doganale competente dello Stato da cui detti prodotti sono stati esportati. Essa è redatta in due esemplari, uno dei quali è rilasciato al richiedente, cui compete farlo pervenire o all'esportatore dei prodotti finali o all'ufficio doganale al quale si richiede il certificato di circolazione delle merci EUR.1 per tali prodotti. Il secondo esemplare è conservato per almeno due anni dall'ufficio che l'ha rilasciato.

Articolo 23

L'Algeria e la Comunità prendono le misure necessarie per evitare che siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse da quelle destinate a conservarle nel loro stato le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR.1 e che durante il loro trasporto sostano in una zona franca situata sul loro territorio.

Articolo 24

Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente titolo, l'Algeria, il Marocco, la Tunisia e la Comunità si prestano reciproca assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, dell'esattezza delle informazioni sull'origine reale dei prodotti di cui trattasi, delle dichiarazioni degli esportatori sui formulari EUR.2 e dell'autenticità e della regolarità delle schede informative previste dall'articolo 21.

Articolo 25

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque, per far ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale, rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti allo scopo di ottenere un certificato di circolazione delle merci EUR.1 ovvero compili o faccia compilare un formulario EUR.2 contenente dati inesatti.

Articolo 26

1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o dei formulari EUR.2 viene effettuato per campione e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano dubbi

fondati sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative all'origine reale delle merci in questione.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rispediscono alle autorità doganali dello Stato di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o il formulario EUR.2, ovvero fotocopia del certificato o del formulario, indicando i motivi di sostanza o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse uniscono al formulario EUR.2 la fattura o una copia di questa, qualora la fattura sia stata presentata, e forniscono tutte le informazioni ottenute e che facciano ritenere inesatte le indicazioni contenute in detto certificato o formulario.

Qualora decidano di soprassedere all'applicazione del titolo I dell'accordo, in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore la possibilità di ritirare le merci, riservandosi però di prendere le misure conservative ritenute necessarie.

3. I risultati del controllo a posteriori vengono comunicati al più presto alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di accertare se il certificato di circolazione delle merci EUR.1 o il formulario EUR.2 contestato sia applicabile alle merci realmente esportate e se queste possono effettivamente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora le contestazioni di cui sopra non possano essere risolte tra le autorità doganali dello Stato di importazione e quelle dello Stato di esportazione o qualora esse pongano un problema di interpretazione del presente protocollo, le contestazioni vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale previsto all'articolo 29.

La composizione delle controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione resta comunque soggetta alla legislazione di quest'ultimo.

Articolo 27

Si procede al controllo a posteriori delle schede informative di cui all'articolo 21 nei casi previsti dall'articolo 26 e secondo metodi analoghi a quelli ivi stabiliti.

Articolo 28

Il Consiglio di cooperazione procede ogni anno all'esame dell'applicazione delle disposizioni del pre-

sente protocollo e dei suoi effetti economici, allo scopo di apportarvi le necessarie modifiche. Questo esame può essere effettuato ad intervalli più ravvicinati, a richiesta sia della Comunità, sia dall'Algeria.

Articolo 29

1. È istituito un « comitato di cooperazione doganale » incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti doganali degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee che si occupano di problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali dell'Algeria.

Articolo 30

1. La Comunità e l'Algeria adottano le misure necessarie affinché i certificati di circolazione delle merci EUR.1 nonché i formulari EUR.2 possano essere presentati, in conformità degli articoli 11 e 12 del presente protocollo, a far data dal giorno di entrata in vigore dell'accordo.

2. I certificati di circolazione delle merci EUR.1, ed i formulari EUR.2 stampati negli Stati membri prima della data di entrata in vigore dell'accordo e che non sono conformi ai modelli di cui agli allegati V e VI

del presente protocollo, potranno continuare ad essere utilizzati fino ad esaurimento delle scorte alle condizioni previste dal presente protocollo.

Articolo 31

La Comunità e l'Algeria adottano, per quanto le concerne, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 32

Gli allegati al presente protocollo sono parte integrante di quest'ultimo.

Articolo 33

Le merci rispondenti alle disposizioni del titolo I che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Algeria, possono essere ammesse al beneficio delle disposizioni dell'accordo, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1 rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti giustificativi del trasporto diretto.

Articolo 34

Le menzioni di cui agli articoli 19 e 20 sono apposte nella rubrica « osservazioni » del certificato.

ALLEGATO I

NOTE ESPLICATIVE

Nota 1 — ad articoli 1 e 2

Le espressioni « la Comunità » o « l'Algeria » comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o dell'Algeria.

Le navi operanti in alto mare, comprese le « navi-officina » a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio dello Stato al quale appartengono purché le stesse ottemperino alle condizioni di cui alla nota esplicativa 6.

Nota 2 — ad articolo 1

Allo scopo di determinare se una merce è originaria della Comunità, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, non si accerta se i prodotti energetici, gli impianti, le macchine e gli utensili utilizzati per l'ottenimento di tale merce siano o meno originari di paesi terzi.

Nota 3 — ad articolo 1

Quando si applica una regola di percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto in uno Stato membro, in Algeria, in Marocco o in Tunisia, il valore aggiunto per effetto delle lavorazioni o trasformazioni di cui all'articolo 1 corrisponde al prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto, al netto del valore in dogana dei prodotti terzi importati nella Comunità, in Algeria, in Marocco o in Tunisia.

Nota 4 — ad articolo 3, paragrafi 1 e 2, e ad articolo 4

Quando il prodotto rientra nell'elenco A, la norma di percentuale costituisce un criterio che si aggiunge a quello della modifica della voce tariffaria per il prodotto non originario eventualmente utilizzato.

Nota 5 — ad articolo 1

Gli imballaggi sono considerati un tutt'unico con le merci in essi contenute. Tuttavia, la disposizione non si applica agli imballaggi che non siano di tipo abituale per il prodotto imballato e che abbiano un proprio valore di utilizzazione, di carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione di imballaggio.

Nota 6 — ad articolo 2, lettera f)

L'espressione « loro navi » si applica soltanto alle navi :

- immatricolate o registrate in uno Stato membro, in Algeria, in Marocco o in Tunisia,
- che battano bandiera di uno Stato membro, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia,
- che appartengano almeno per il 50 % a cittadini degli Stati membri, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia o ad una società avente la sede principale in uno Stato membro, in Algeria, in Marocco o in Tunisia ed in cui lo o gli « amministratori », il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di vigilanza e la maggioranza dei membri di questi consigli siano cittadini degli Stati membri, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia, e, inoltre, il cui capitale, per quanto concerne le società di persone o le società a responsabilità limitata, appartenga almeno per il 50 % agli Stati membri, all'Algeria, al Marocco o alla Tunisia, a collettività pubbliche o a cittadini dei detti Stati membri, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia,
- il cui equipaggio, capitano ed ufficiali compresi, sia composto almeno per il 50 % da cittadini degli Stati membri, dell'Algeria, del Marocco o della Tunisia.

Nota 7 — ad articolo 4

Per « prezzo franco fabbrica » si intende quello pagato al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, compreso il valore di tutti i prodotti utilizzati.

Per « valore in dogana » si intende quello definito dalla convenzione sul valore in dogana delle merci, firmata a Bruxelles il 15 dicembre 1950.

Nota 8 — ad articolo 5

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, i porti di imbarco dei prodotti originari dell'Algeria destinati alla Comunità sono, a titolo indicativo :

Algeri — Al-Hoceima — Agadir — Annaba — Arzew — Azilah — Bajaia — Beni-Saf — Biserta — Casablanca — Ceuta — Costantina — Dellys — El Jadida — Essaouira — Gabès — Ghazaouet — Ifni — Kenitra — Larache — Melilla — Mohammedia — Orano — Rabat — Safi — Sfax — Skikda — Susa — Tangeri — Tarfaya — Ténès — Tunisi.

Nota 9 — ad articolo 24

Le autorità consultate forniscono tutte le informazioni sulle condizioni nelle quali il prodotto è stato elaborato, indicando in particolare le condizioni nelle quali le norme di origine sono state rispettate nei vari Stati membri, in Algeria, in Marocco ed in Tunisia.

ALLEGATO II

ELENCO A

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che comportano un cambiamento della voce doganale, ma che non conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che le subiscono, oppure lo conferiscono a determinate condizioni

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
02.06	Carni e frattaglie, commestibili, di qualsiasi specie (esclusi i fegati di volatili), salate o in salamoia, secche o affumicate	Salagione, immersione in salamoia, essiccazione od affumicatura di carni e frattaglie commestibili delle voci nn. 02.01 e 02.04	
03.02	Pesci secchi, salati o in salamoia; pesci affumicati, anche cotti prima o durante l'affumicatura	Essiccazione, salagione, immersione in salamoia di pesci; affumicatura di pesci anche accompagnata da cottura	
04.02	Latte e crema di latte, conservati, concentrati, o zuccherati	Conservazione, concentrazione del latte o della crema di latte della voce n. 04.01 o aggiunta di zuccheri a questi prodotti	
04.03	Burro	Fabbricazione a partire dal latte o dalla crema	
04.04	Formaggi e latticini	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 04.01, 04.02 e 04.03	
07.02	Ortaggi e piante mangerecce, anche cotti, congelati	Congelazione di ortaggi e piante mangerecce	
07.03	Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparati per il consumo immediato	Immersione in acqua salata e addizionata di altre sostanze, di ortaggi e di piante mangerecce della voce n. 07.01	
07.04	Ortaggi e piante mangerecce, disseccati, disidratati o evaporati, anche tagliati in pezzi o in fette oppure macinati o polverizzati, ma non altrimenti preparati	Essiccazione, disidratazione, evaporazione, riduzione in pezzi, triturazione, polverizzazione degli ortaggi e piante mangerecce delle voci nn. 07.01, 07.02 e 07.03	
08.10	Frutta, anche cotte, congelate, senza aggiunta di zuccheri	Congelazione di frutta	
08.11	Frutta temporaneamente conservate (ad esempio, mediante anidride solforosa o immersa nell'acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atte per il consumo nello stato in cui sono presentate	Immersione in acqua salata o addizionata di altre sostanze, di frutta delle voci dal n. 08.01 al n. 08.09 incluso	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
08.12	Frutta secche (escluse quelle delle voci dal n. 08.01 al n. 08.05 incluso)	Essiccazione di frutta	
11.01	Farine di cereali	Fabbricazione a partire da cereali	
11.02	Semole, semolini; cereali mondati, perlati, spezzati, schiacciati (compresi i fiocchi), esclusi il riso pilato, brillato, lucidato e quello spezzato; germi di cereali, anche sfarinati	Fabbricazione a partire da cereali	
11.03	Farine dei legumi secchi compresi nella voce n. 07.05	Fabbricazione a partire da legumi secchi	
11.04	Farine delle frutta comprese nel capitolo 8	Fabbricazione a partire da frutta del capitolo 8	
11.05	Farina, semolino e fiocchi, di patate	Fabbricazione a partire da patate	
11.06	Farine e semolini di sago, di manioca, di arrow-root, di salep e di altre radici e tuberi compresi nella voce n. 07.06	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 07.06	
11.07	Malto, anche torrefatto	Fabbricazione a partire da cereali	
11.08	Amidi e fecole; inulina	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10, da patate o da altri prodotti del capitolo 7	
11.09	Glutine di frumento, anche allo stato secco	Fabbricazione a partire da frumento o da farina di frumento	
15.01	Strutto, altri grassi di maiale e grassi di volatili, pressati, fusi od estratti a mezzo di solventi	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 02.05	
15.02	Sevi (delle specie bovina, ovina e caprina) greggi, fusi od estratti a mezzo di solventi, compresi i sevi detti « primo sugo »	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 02.01 e 02.06	
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati	Ottenuti a partire da pesci o mammiferi marini pescati da pescherecci di paesi terzi	
15.06	Altri grassi ed oli animali (olio di piedi di bue, grassi di ossa, grassi di cascami, ecc.)	Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 2	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati, esclusi gli oli di legno della Cina, di abrasin, di tung, di oleococca, di oiticica, la cera di mirica e la cera del Giappone e esclusi gli oli destinati a usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Estrazione dai prodotti dei capitoli 7 e 12	
16.01	Salsicce, salami e simili, di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.02	Altre preparazioni e conserve di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 2	
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
16.05	Crostacei e molluschi (compresi i testacei), preparati o conservati	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 3	
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati	Fabbricazione a partire da prodotti d'ogni specie	
17.04	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
17.05	Zuccheri, sciroppi e melassi, aromatizzati o colorati (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zuccheri in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da altri prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
18.06	Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
19.01	Estratti di malto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 11.07	
19.02	Preparazioni per l'alimentazione dei fanciulli, per usi dietetici o di cucina, a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, anche addizionate di cacao in misura inferiore a 50% in peso	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte o per i quali sono utilizzati dei prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
19.03	Paste alimentari		Fabbricazione partendo da grano duro

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
19.04	Tapioca, compresa quella di fecola di patate	Fabbricazione a partire da fecola di patate	
19.05	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura: « puffed-rice », « corn-flakes » e simili	Fabbricazione a partire da prodotti diversi ⁽¹⁾ oppure per la quale vengono impiegati prodotti di cui al capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
19.06	Ostie, capsule per medicinali, ostie per sigilli, fogli di paste seccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.07	Pane, biscotti di mare e altri prodotti della panetteria ordinaria, senza aggiunta di zuccheri, miele, uova, materie grasse, formaggio o frutta	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
19.08	Prodotti della panetteria fine, della pasticceria e della biscotteria anche addizionati di cacao in qualsiasi proporzione	Fabbricazione a partire da prodotti del capitolo 11	
20.01	Ortaggi, piante mangerecce e frutta preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, con o senza sale, spezie, mostarda o zuccheri	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati o conservati provvisoriamente o conservati nell'aceto	
20.02	Ortaggi e piante mangerecce, preparati o conservati senza aceto o acido acetico	Conservazione degli ortaggi, freschi o congelati	
20.03	Frutta congelata, con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
20.04	Frutta, scorze di frutta, piante e parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, ghiacciate, cristallizzate)	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
ex 20.05	Puree e paste di frutta, gelatine, marmellate, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30% del valore del prodotto finito	
20.06	Frutta altrimenti preparate o conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di alcole:		

⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di granturco del tipo *zea indurata* oppure di frumento duro.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
20.06 (seguito)	A. Frutta a guscio		Fabbricazione, senza aggiunta di zucchero o di alcole, per la quale sono utilizzati « prodotti originari » dei nn. 08.01, 08.05 e 12.01, il cui valore rappresenta almeno il 60 % del valore del prodotto finito
	B. altre	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 20.07	Succhi di frutta (compresi i mosti d'uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri	Fabbricazione a partire dai prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
ex 21.01	Cicoria torrefatta e suoi estratti	Fabbricazione a partire da radici di cicoria fresche o secche	
21.05	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da prodotti della voce n. 20.02	
22.02	Limonate, acque gassose aromatizzate (comprese le acque minerali aromatizzate) e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce n. 20.07	Fabbricazione a partire da succhi di frutta ⁽¹⁾ in cui si fa uso di prodotti del capitolo 17, il cui valore supera il 30 % del valore del prodotto finito	
22.06	Vermut ed altri vini di uve fresche aromatizzati con parti di piante o con sostanze aromatiche	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.08	Alcole etilico non denaturato di 80° e più; alcole etilico denaturato di qualsiasi gradazione	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.09	Alcole etilico non denaturato di meno di 80°; acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte (dette « estratti concentrati ») per la fabbricazione delle bevande	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	
22.10	Aceti commestibili e loro succedanei commestibili	Fabbricazione a partire da prodotti delle voci nn. 08.04, 20.07, 22.04 o 22.05	

⁽¹⁾ Questa norma non viene applicata quando si tratta di succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 23.03	Avanzi della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine calcolato sulla sostanza secca, superiore a 40% in peso	Fabbricazione a partire da granturco o da farina di granturco	
23.04	Panelli, sansa di olive, ed altri residui dell'estrazione degli oli vegetali, escluse le morchie	Fabbricazione a partire da prodotti diversi	
23.07	Foraggi melassati o zuccherati; altre preparazioni del genere di quelle utilizzate nell'alimentazione degli animali	Fabbricazione a partire da cereali e derivati, carni, latte, zuccheri e melassi	
ex 24.02	Sigarette; sigari e sigaretti; tabacco da fumo		Fabbricazione nella quale almeno il 70% in peso delle materie utilizzate della voce n. 24.01 sono « prodotti originari »
ex 28.38	Solfato d'alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
30.03	Medicamenti per la medicina umana o veterinaria		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
31.05	Altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette, pastiglie e altre forme simili, sia in recipienti o involucri di un peso lordo massimo di 10 kg		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
32.06	Lacche coloranti	Tutte le fabbricazioni a partire dai prodotti delle voci nn. 32.04 o 32.05 ⁽¹⁾	
32.07	Altre sostanze coloranti; prodotti inorganici del genere di quelli utilizzati come « sostanze luminescenti »	Miscela di ossidi o di sali compresi nel capitolo 28 con delle cariche quali il solfato di bario, la creta, il carbonato di bario, il bianco satinato ⁽¹⁾	
33.05	Acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali, anche medicinali	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 33.01 ⁽¹⁾	
35.05	Destrina e colle di destrina; amidi e fecole solubili o torrefatti; colle d'amido o di fecola		Fabbricazione partendo da granturco o patate

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
37.01	Lastre fotografiche e pellicole piane, sensibilizzate, non impressionate, diverse da quelle di carta, di cartone, di cartoncino o di tessuto	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.02 ⁽¹⁾	
37.02	Pellicole sensibilizzate, non impressionate, anche perforate, in rotoli o in strisce	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 37.01 ⁽¹⁾	
37.04	Lastre e pellicole impressionate, non sviluppate, negative o positive	Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 37.01 o 37.02 ⁽¹⁾	
38.11	Disinfettanti, insetticidi, fungicidi, erbicidi, rodenticidi, antiparassitari e simili presentati allo stato di preparazioni o in forme o recipienti o involucri per la vendita al minuto oppure in particolari presentazioni quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.12	Bozzime preparate, appretti preparati e preparazione per la mordenzatura, del tipo di quelli utilizzati nell'industria tessile, nell'industria della carta, nell'industria del cuoio o in industrie simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.13	Preparazione per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura dei metalli; paste e polveri per saldare composte di metallo di apporto e di altri prodotti; preparazioni per il rivestimento o il riempimento di elettrodi e di bacchette per saldatura		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 38.14	Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, additivi per la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati simili per oli minerali, esclusi gli additivi preparati per lubrificanti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.15	« Acceleranti di vulcanizzazione » preparati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
38.17	Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
38.18	Solventi e diluenti composti per vernici o prodotti simili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 38.19	<p>Prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle consistenti in miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove, prodotti residuali delle industrie chimiche o delle industrie connesse, non nominati né compresi altrove con esclusione di:</p> <ul style="list-style-type: none"> — oli di flemma e olio di Dippel; — acidi naftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi naftenici; — acidi solfonaftenici e loro sali, insolubili in acqua; esteri di acidi solfonaftenici; — solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali; — alchilbenzoli o alchilnaftaline in miscele; — scambiatori di ioni; — catalizzatori; — composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche; — cementi, malte e composizioni simili, refrattari; — ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas; — carboni (esclusi quelli in grafite artificiale della voce n. 38.01) in composizioni metallografittiche od altre, presentati sotto forma di placchette, di barre o di altri semiprodotto — sorbite diversa dalla sorbite del n. 29.04 		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 39.02	Prodotti di polimerizzazione		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
40.05	Lastre, fogli e nastri di gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, diversi dai fogli affumicati e dai fogli crêpe delle voci nn. 40.01 e 40.02; granuli di gomma, naturale o sintetica, sotto forma di mescole pronte per la vulcanizzazione; mescole, dette « mescole-madri », costituite da gomma, naturale o sintetica, non vulcanizzata, addizionata, prima o dopo coagulazione, di nero fumo (con o senza oli minerali) o di anidride silicica (con o senza oli minerali), sotto qualsiasi forma		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
41.08	Cuoio e pelli, verniciati o metallizzati		Verniciatura o metallizzazione delle pelli delle voci dal n. 41.02 al n. 41.07 incluso (diverse dalle pelli di meticci delle Indie e dalle pelli di capre delle Indie, semplicemente conciate con sostanze vegetali, anche sottoposte ad altre preparazioni, ma evidentemente non utilizzabili, in tale stato, per la fabbricazione di lavori di cuoio); il valore delle pelli utilizzate non deve superare il 50% del valore del prodotto finito
43.03	Pelliccerie lavorate o confezionate	Confezione di pellicce effettuate a partire da pelli da pellicceria in tavole, sacchi, mappette, croci e simili (ex voce n. 43.02) ⁽¹⁾	
44.21	Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, completi, di legno		Fabbricazione a partire da tavole non tagliate, in determinate misure
45.03	Lavori di sughero naturale		Fabbricazione che utilizza i prodotti della voce n. 45.01

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti sono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
48.06	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati, in rotoli o in fogli		Fabbricazione a partire dalla pasta per carta
48.14	Prodotti cartotecnici per corrispondenza: carta da lettere in blocchi, buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
48.15	Altra carta e cartoni tagliati per un uso determinato		Fabbricazione a partire dalla pasta di carta
48.16	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri contenitori di carta o di cartone		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
49.09	Cartoline postali, cartoline per anniversari, cartoline di Natale e simili, illustrate, ottenute con qualsiasi procedimento, anche con guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
49.10	Calendari di ogni specie di carta o cartone, compresi i blocchi di calendari da sfogliare	Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 49.11	
50.04 ⁽¹⁾	Filati di seta non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti diversi da quelli della voce n. 50.04
50.05 ⁽¹⁾	Filati di borra di seta (schappe) non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.06 ⁽¹⁾	Filati di roccadino o pettenuzzo di seta, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.03
50.07 ⁽¹⁾	Filati di seta, di borra di seta (schappe) e di roccadino o pettenuzzo di seta, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 alla voce n. 50.03 inclusa
ex 50.08 ⁽¹⁾	Imitazioni del catgut preparate con fili di seta		Fabbricazione a partire dai prodotti della voce n. 50.01 o quelli della voce n. 50.03 non cardati né pettinati

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti a partire da due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste ove il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
50.09 ⁽¹⁾	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
50.10 ⁽¹⁾	Tessuti di cascami di borra di seta (roccadino o pettenuzzo di seta)		Fabbricazione a partire dai prodotti delle voci nn. 50.02 o 50.03
51.01 ⁽²⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, non preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.02 ⁽²⁾	Monofili, lamette e simili (paglia artificiale) ed imitazioni del catgut, di materie tessili sintetiche ed artificiali		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.03 ⁽²⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue, preparati per la vendita al minuto		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
51.04 ⁽¹⁾	Tessuti di fibre tessili sintetiche ed artificiali continue (compresi i tessuti di monofili o di lamette delle voci nn. 51.01 o 51.02)		Fabbricazione a partire da prodotti chimici o da paste tessili
52.01 ⁽²⁾	Fili di metallo combinati con filati tessili (filati metallici), compresi i filati tessili spiralati con metallo, e filati tessili metallizzati		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
52.02 ⁽¹⁾	Tessuti di fili di metallo, di filati metallici o di filati tessili metallizzati della voce n. 52.01, per l'abbigliamento, l'arredamento ed usi simili		Fabbricazione a partire da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco o loro cascami
53.06 ⁽²⁾	Filati di lana cardata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03
53.07 ⁽²⁾	Filati di lana pettinata, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire dai prodotti delle voci nn. 53.01 o 53.03

⁽¹⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

⁽²⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
53.08 ⁽¹⁾	Filati di peli fini, cardati o pettinati, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli fini non preparati della voce n. 53.02
53.09 ⁽¹⁾	Filati di peli grossolani o di crine, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da peli grossolani della voce n. 53.02 o da crini della voce n. 05.03 non preparati
53.10 ⁽¹⁾	Filati di lana, di peli (fini o grossolani) o di crine, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 05.03 e 53.01 fino alla 53.04 inclusa
53.11 ⁽²⁾	Tessuti di lana o di peli fini		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso
53.12 ⁽²⁾	Tessuti di peli grossolani		Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 53.02 al n. 53.05 incluso
53.13 ⁽²⁾	Tessuti di crine		Ottenuti a partire da crine della voce n. 05.03
54.03 ⁽¹⁾	Filati di lino o di ramiè, non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 54.01, non cardati né pettinati, o a partire da prodotti della voce n. 54.02
54.04 ⁽¹⁾	Filati di lino o di ramiè, preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
54.05 ⁽²⁾	Tessuti di lino o di ramiè		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 54.01 o 54.02
55.05 ⁽¹⁾	Filati di cotone non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.06 ⁽¹⁾	Filati di cotone preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01 o 55.03
55.07 ⁽²⁾	Tessuti di cotone a punto di garza		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.08 ⁽²⁾	Tessuti di cotone ricci del tipo spugna		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04
55.09 ⁽²⁾	Altri tessuti di cotone		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 55.01, 55.03 o 55.04

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex 58.07;
- al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione		
56.01	Fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali, in massa		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.02	Fasci (câbles) da fiocco di fibre tessili sintetiche ed artificiali		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.03	Cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco) in massa, compresi gli avanzi di filati e gli sfilacciati		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.04	Fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco e cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali (continue o in fiocco), cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.05 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), non preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.06 ⁽¹⁾	Filati di fibre tessili sintetiche ed artificiali in fiocco (o di cascami di fibre tessili sintetiche ed artificiali), preparati per la vendita al minuto		Ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
56.07 ⁽²⁾	Tessuti di fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso
57.05 ⁽¹⁾	Filati di canapa		Ottenuti a partire dalla canapa greggia
57.06 ⁽¹⁾	Filati di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla iuta greggia, di stoppe di iuta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.07 ⁽¹⁾	Filati di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire dalle fibre tessili vegetali gregge delle voci dal n. 57.02 al n. 57.04

⁽¹⁾ Per i filati ottenuti utilizzando due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce per la quale il filato misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un filato di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del filato misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica ad una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
57.08	Filati di carta		Ottenuti a partire da prodotti del capitolo 47, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche artificiali in fiocco o loro cascami, non cardati né pettinati
57.09 ⁽¹⁾	Tessuti di canapa		Ottenuti a partire da materie della voce n. 57.01
57.10 ⁽¹⁾	Tessuti di iuta o di altre fibre tessili liberiane della voce n. 57.03		Ottenuti a partire dalla iuta greggia, di stoppe di iuta o da altre fibre tessili liberiane gregge della voce n. 57.03
57.11 ⁽¹⁾	Tessuti di altre fibre tessili vegetali		Ottenuti a partire da materie delle voci nn. 57.02, 57.04 o dai filati di cocco della voce n. 57.07
57.12	Tessuti di filati di carta		Ottenuti a partire da carta, da prodotti chimici, da paste tessili o da fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami
58.01 ⁽²⁾	Tappeti a punti annodati od arrotolati, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, n. 51.01, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso o dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso
58.02 ⁽²⁾	Altri tappeti, anche confezionati; tessuti detti Kelim o Kilim, Schumacks o Soumak, Karamanie e simili, anche confezionati		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso n. 51.01, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o dai filati di cocco della voce n. 57.07
58.04 ⁽²⁾	Velluti, felpe, tessuti ricci e tessuti di ciniglia, esclusi i manufatti delle voci nn. 55.08 e 58.05		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili

⁽¹⁾ Per i tessuti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il tessuto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un tessuto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del tessuto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

⁽²⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
58.05 ⁽¹⁾	Nastri, galloni e simili; nastri senza trama di fibre o di fili disposti parallelamente ed incollati (bolduc) esclusi i manufatti della voce n. 58.06		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.06 ⁽¹⁾	Etichette, scudetti e simili, tessuti, ma non ricamati, in pezza, in nastri o tagliati		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.07 ⁽¹⁾	Filati di ciniglia; filati spirali (vergolinati), diversi da quelli della voce n. 52.01 e dai filati di crine spirali; trecce in pezza; altri manufatti di passamaneria ed altri simili manufatti ornamentali, in pezza; ghiande, nappe, olive, noci, fiocchetti (pompons) e simili		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.08 ⁽¹⁾	Tulli e tessuti a maglie annodate (reti), lisci		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.09 ⁽¹⁾	Tulli, tulli-bobinots e tessuti a maglie annodate (reti), operati; pizzi (a macchina o a mano) in pezza, in strisce o in motivi		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, o ottenuti a partire da prodotti chimici o da paste tessili
58.10	Ricami in pezza, in strisce o in motivi		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
59.01 ⁽¹⁾	Ovate o manufatti di ovatta; borre di cimatura, nodi e grommetti (bottoni) di materie tessili		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.02 ⁽¹⁾	Feltri e manufatti di feltro, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o da paste tessili

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 59.02 ⁽¹⁾	Feltri all'ago e manufatti di feltro all'ago, anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire da fibre o da fasci (câbles) continui di polipropilene, le cui fibre semplici hanno un titolo inferiore a 8 denari e il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
59.03 ⁽¹⁾	« Stoffe non tessute » e manufatti di « stoffe non tessute » anche impregnati o spalmati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili
59.04 ⁽¹⁾	Spago, corde e funi, anche intrecciati		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o da paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.05 ⁽¹⁾	Reti ottenute con l'impiego di manufatti previsti dalla voce n. 59.04, in strisce, in pezza o in forme determinate; reti per la pesca, in forme determinate, costituite da filati, spago o corde		Ottenuti a partire sia da fibre naturali, sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.06 ⁽¹⁾	Altri manufatti ottenuti con l'impiego di filati, spago, corde o funi, esclusi i tessuti ed i manufatti di tessuto		Ottenuti a partire sia da fibre naturali sia da prodotti chimici o paste tessili o filati di cocco della voce n. 57.07
59.07	Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, del tipo usato in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili (percallina spalmata, ecc.), tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili per cappelleria		Ottenuti a partire da filati
59.08	Tessuti impregnati o ricoperti di derivati della cellulosa o di altre materie plastiche artificiali e tessuti stratificati con le stesse materie		Ottenuti a partire da filati
59.09	Tele incerate e altri tessuti oleati o ricoperti di una spalmatura a base di olio		Ottenuti a partire da filati
59.10 ⁽¹⁾	Linoleum per qualsiasi uso, anche tagliati; copripavimenti costituiti da una spalmatura applicata su supporto di materie tessili, anche tagliati		Ottenuti a partire da filati o da fibre tessili

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20%, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30%, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
59.11	Tessuti gommati diversi da quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati
59.12	Altri tessuti impregnati o spalmati; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi, o per usi simili		Ottenuti a partire da filati
59.13 ⁽¹⁾	Tessuti (diversi da quelli a maglia) elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma		Ottenuti a partire da filati semplici
59.15 ⁽¹⁾	Tubi per pompe ed altri tubi simili, di materie tessili, anche con armature od accessori di altre materie		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.16 ⁽¹⁾	Nastri trasportatori e cinghie di trasmissione di materie tessili, anche armati		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
59.17 ⁽¹⁾	Tessuti e manufatti per usi tecnici, di materie tessili		Ottenuti a partire da materie delle voci dal n. 50.01 al n. 50.03 incluso, dal n. 53.01 al n. 53.05 incluso, n. 54.01, dal n. 55.01 al n. 55.04 incluso, dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, dal n. 57.01 al n. 57.04 incluso o da prodotti chimici o da paste tessili
ex Capitolo 60 ⁽¹⁾	Maglierie, esclusi i manufatti a maglia ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da fibre naturali cardate o pettinate, da materie delle voci dal n. 56.01 al n. 56.03 incluso, da prodotti chimici o paste tessili
ex 60.02	Guanti a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, si devono applicare cumulativamente le disposizioni che figurano nel presente elenco, tanto per la voce nella quale il prodotto misto è classificato, quanto per le voci nelle quali verrebbe classificato un prodotto di ciascuna delle altre materie tessili che entrano nella composizione del prodotto misto. Tuttavia questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate. Questa percentuale viene portata:

- al 20 %, quando si tratta di filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti, di cui alle voci ex n. 51.01 e ex n. 58.07;
- al 30 %, quando si tratta di filati formati da un'anima consistente o in un nastro sottile d'alluminio, o in una pellicola di materia plastica artificiale, ricoperta o no di polvere d'alluminio. Detta anima viene inserita mediante incollatura, con l'ausilio di una colla trasparente o colorata, tra due pellicole di materia plastica artificiale, di larghezza non superiore ai 5 mm.

⁽²⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10 % del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 60.03	Calze, sottocalze, calzini, proteggicalze e manufatti simili, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾
ex 60.04	Sottovesti a maglia non elastica né gommata, ottenute per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾
ex 60.05	Indumenti esterni, accessori di abbigliamento ed altri manufatti, a maglia non elastica né gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria (tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta)		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾
ex 60.06	Altri manufatti (comprese le ginocchiere e le calze per varici) a maglia elastica o a maglia gommata, ottenuti per cucitura oppure unendo pezzi di maglieria tagliati o ottenuti direttamente nella forma voluta		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾
61.01	Indumenti esterni per uomo e per ragazzo		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.01	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazza e per bambini, non ricamati		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.02	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.02	Indumenti esterni per donna, per ragazzo e ragazza, per bambini, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
61.03	Sottovesti (biancheria da dosso) per uomo e per ragazzo, compresi i colli, colletti, sparati e polsini		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
61.04	Sottovesti (biancheria da dosso) per donna, per ragazza e per bambini		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 61.05	Fazzoletti da naso e da taschino, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi di fibre tessili naturali o di fibre tessili sintetiche e artificiali a fiocco o loro cascami o da prodotti chimici o paste tessili ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.06	Scialli, sciarpe, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette, e manufatti simili, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.07	Cravatte		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, non ricamati		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 61.08	Colli, collaretti, soggoli, sparati, gale, polsi, polsini, sproni, fronzoli, ed altre guarnizioni simili per abiti e sottovesti da donna, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
61.09	Busti, fascette, guaine, reggiseno, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili, di tessuto o di maglia, anche elastici		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
61.10	Guanti, calze e calzini, esclusi quelli a maglia		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria), che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono fabbricati da tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽³⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 61.10	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminato		Ottenuti a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾ ⁽²⁾
61.11	Altri accessori confezionati per oggetti di vestiario: sottobraccia, imbottiture e spalline di sostegno per sarti, cinture e cinturoni, manicotti, maniche di protezione, ecc.		Ottenuti a partire da filati ⁽¹⁾ ⁽²⁾
62.01	Coperte		Ottenuti a partire da filati greggi di cui ai capitoli da 50 a 56 compreso ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, non ricamati		Ottenuti a partire da filati semplici greggi ⁽²⁾ ⁽³⁾
ex 62.02	Biancheria da letto, da tavola, da toletta, da servizio o da cucina; tende, tendine ed altri manufatti per l'arredamento, ricamati		Ottenuti a partire da tessuti non ricamati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
62.03	Sacchi e sacchetti da imballaggio		Ottenuti a partire da prodotti chimici, da paste tessili o fibre tessili naturali, da fibre tessili sintetiche e artificiali in fiocco o loro cascami ⁽²⁾ ⁽³⁾
62.04	Copertoni, vele per imbarcazioni, tende per l'esterno, tende e oggetti per campeggio		Ottenuti a partire da filati semplici e greggi ⁽²⁾ ⁽³⁾
62.05	Altri manufatti confezionati di tessuti, compresi i modelli di vestiti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
64.01	Calzature con soles esterne e tomaia di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	

⁽¹⁾ Le guarnizioni e gli accessori usati (ad eccezione delle fodere e delle telette per sartoria) che rientrano in un'altra voce tariffaria, non tolgono il carattere originario del prodotto ottenuto se il loro peso non supera il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

⁽²⁾ Queste disposizioni particolari non vengono applicate quando i prodotti vengono fabbricati utilizzando tessuti stampati rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽³⁾ Per i prodotti nella composizione dei quali entrano due o più materie tessili, questa norma non si applica a una o più materie tessili miste, nel caso che il peso della o delle stesse non superi il 10% del peso complessivo di tutte le materie tessili incorporate.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
64.02	Calzature con soles esterne di cuoio naturale, artificiale o ricostituito; calzature (non comprese nella voce n. 64.01) con soles esterne di gomma o di materia plastica artificiale	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.03	Calzature di legno o con soles esterne di legno o di sughero	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
64.04	Calzature con soles esterne di altre materie (corda, cartone, tessuto, feltro, giunco, materie da intreccio, ecc.)	Fabbricazione a partire dalle calzature incomplete formate da tomaie fissate alle soles primarie o ad altre parti inferiori e sprovviste di soles esterne, di qualsiasi materia eccetto il metallo	
65.03	Cappelli, copricapi ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce n. 65.01, anche guarniti		Ottenuti a partire da fibre tessili
65.05	Cappelli, copricapi ed altre acconciature (comprese le retine per capelli), di maglia o fabbricati con tessuti, pizzi o feltro (in pezzi, ma non in strisce), anche guarniti		Ottenuti a partire o da filati o da fibre tessili
66.01	Ombrelli (da pioggia e da sole), compresi gli ombrelli-bastone, i parasoli-tende, gli ombrelloni e simili		Fabbricazione per la quale sono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
ex 70.07	Vetro colato o laminato e « vetro per vetrate » (anche sgrassati e smerigliati o puliti), tagliati in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare, o curvati o altrimenti lavorati (smussati, incisi, ecc.); vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci dal n. 70.04 al n. 70.06 incluso	

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
70.08	Lastre o vetri di sicurezza, anche sagomati, consistenti in vetri temperati o formati di due o più fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci dal n. 70.04 al n. 70.06 incluso	
70.09	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire dal vetro tirato, colato o laminato delle voci dal n. 70.04 al n. 70.06 incluso	
71.15	Lavori di perle fini, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini), di pietre sintetiche o ricostituite		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia)	Fabbricazione di prodotti della voce n. 73.06	
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio	Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.07 o 73.08	
73.10	Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.07	
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti	Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.10 incluso, 73.12 o 73.13	
73.12	Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.09 incluso o 73.13	
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo	Ottenuti a partire da prodotti delle voci dal n. 73.07 al n. 73.09 incluso	
73.14	Fili di ferro o di acciaio, nudi o rivestiti, esclusi i fili isolati per l'elettricità	Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.10	

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
73.16	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie		Ottenuti a partire da prodotti della voce n. 73.06
73.18	Tubi (compresi i loro sbozzi) di ferro o di acciaio, esclusi gli oggetti della voce n. 73.19		Ottenuti a partire da prodotti delle voci nn. 73.06, 73.07, o della voce n. 73.15 nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
74.03	Barre, profilati e fili di sezione piena, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.04	Lamiere, lastre, fogli e nastri di rame, di spessore superiore a 0,15 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.05	Fogli e nastri sottili di rame (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,15 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.06	Polveri e pagliette di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.07	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.08	Accessori per tubi, di rame (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.09	Serbaroi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di rame, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.10	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di rame, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.11	Tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.12	Reti di un sol pezzo di rame, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.13	Catene, catenelle e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.14	Punte, chiodi, rampini, ganci e puntine, di rame o aventi il gambo di ferro o di acciaio e la testa di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.15	Bulloni e dadi (anche non filettati), viti, viti ad occhio e ganci a vite, ribadini, copiglie, pernotti, chavette e oggetti simili di bulloneria e di viteria, di rame; rondelle (comprese le rondelle spaccate e quelle destinate a funzionare da molla), di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.16	Molle di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.17	Apparecchi non elettrici per cucinare e per riscaldare, dei tipi di uso domestico, loro parti e pezzi staccati, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
74.18	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
74.19	Altri lavori di rame		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri di qualunque spessore, di nichelio; polveri e pagliette di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.04	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.) di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.05	Anodi per nichelatura, compresi quelli ottenuti per elettrolisi, greggi o lavorati		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
75.06	Altri lavori di nichelio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
76.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.04	Fogli e nastri sottili, di alluminio (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), di spessore di 0,20 mm o meno (non compreso il supporto)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.05	Polveri e pagliette di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.06	Tubi (compresi i loro sbozzi) e barre forate, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.07	Accessori per tubi, di alluminio (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.08	Costruzioni e loro parti (capannoni ponti ed elementi di ponti, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, intelaiature di porte e finestre, balastrate, ecc.), di alluminio; lamiere, barre, profilati, tubi, ecc., di alluminio predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.09	Serbatoi, cisterne, vasche, tini ed altri recipienti simili per qualsiasi materia (esclusi i gas compressi o liquefatti), di alluminio, di capacità superiore a 300 litri, senza dispositivi meccanici o termici, anche con rivestimento interno o calorifugo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.10	Fusti, tamburi, bidoni, scatole ed altri recipienti simili, per il trasporto o l'imballaggio, di alluminio, compresi gli astucci tubolari rigidi o flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.11	Recipienti di alluminio per gas compressi e liquefatti		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.12	Cavi, corde, trecce e simili, di fili di alluminio, esclusi i prodotti isolati per l'elettricità		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.13	Tele metalliche, reti e griglie, di fili di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
76.14	Reti di un sol pezzo, di alluminio, ottenute da lamiere o lastre incise e stirate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.15	Oggetti di uso domestico o igienico e loro parti, di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
76.16	Altri lavori di alluminio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
77.02	Magnesio in barre, profilati, fili, lamiere, fogli, nastri, tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate, polveri, pagliette e torniture calibrate		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
77.03	Altri lavori di magnesio		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
78.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
78.03	Lamiere, fogli e nastri di piombo, del peso superiore a 1,700 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
78.04	Fogli e nastri sottili di piombo (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), pesanti 1,700 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti, il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
78.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, tubi ad S per sifoni, giunti, manicotti, flange, ecc.), di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
78.06	Altri lavori di piombo		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
79.02	Barre, profilati, e fili di sezione piena, di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.03	Lamiere, fogli e nastri, di qualsiasi spessore, di zinco; polveri e pagliette di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.04	Tubi (compresi i loro sbocchi), barre forate ed accessori per tubi (raccordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.05	Grondaie, coperture per tetti, lucernari ed altri lavori sagomati, di zinco, per l'edilizia		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
79.06	Altri lavori di zinco		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.02	Barre, profilati e fili di sezione piena, di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di stagno, del peso superiore a 1 kg per m ²		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
80.04	Fogli e nastri sottili, di stagno (anche goffrati, tagliati, perforati, ricoperti, stampati o fissati su carta, cartone, materie plastiche artificiali o supporti simili), del peso di 1 kg o meno per m ² (non compreso il supporto); polveri e pagliette di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
80.05	Tubi (compresi i loro sbozzi), barre forate ed accessori per tubi (racordi, gomiti, giunti, manicotti, flange, ecc.), di stagno		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
82.05	Utensili intercambiabili per macchine utensili e per utensileria a mano, anche meccanica (per imbutire, stampare, maschiare, alesare, filettare, fresare, mandrinare, intagliare, tornire, avvitare, ecc.), comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli nonché gli utensili per forare, con parte operante		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
82.06	Coltelli e lame trancianti per macchine ed apparecchi meccanici		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
ex Capitolo 84	Caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici, eccettuato materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie (n. 84.15) e macchine per cucire, compresi i mobili per dette macchine (ex 84.41)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito
84.15	Materiale, macchine ed apparecchi per la produzione del freddo con attrezzatura elettrica o di altra specie		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originali » il cui valore non supera il 40% del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50% del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽²⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

⁽¹⁾ Queste disposizioni particolari non si applicano quando i prodotti vengono ottenuti da altri prodotti che hanno acquisito il carattere di « prodotti originari » rispettando le condizioni di cui all'elenco B.

⁽²⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, bisogna prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di :
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine non determinata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.) compresi i mobili per dette macchine		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati per il montaggio della testa (motore escluso) sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »
ex Capitolo 85	Macchine ed apparecchi elettrici; materiali destinati ad usi elettrotecnici ad eccezione dei prodotti di cui alle voci nn. 85.14 e 85.15		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di:
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non si somma a quella del 40%.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelefonìa e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radio-diffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾
Capitolo 86	Veicoli e materiale per strade ferrate; apparecchi di segnalazione non elettrici per vie di comunicazione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex Capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi ed altri veicoli terrestri, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 87.09		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
87.09	Motocicli e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzetta, carrozzette per motocicli e per velocipedi di ogni sorta, presentate isolatamente		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 90	Strumenti e apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di verifica, di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici, a esclusione dei prodotti di cui alle voci nn. 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 e 90.26		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di :
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
90.05	Binocoli e cannocchiali con o senza prismi		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.07	Apparecchi fotografici; apparecchi o dispositivi per la produzione di lampi di luce in fotografia		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.08	Apparecchi cinematografici (da presa delle immagini e da presa del suono, anche combinati, apparecchi da proiezione con o senza riproduzione del suono)		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.12	Microscopi ottici, compresi gli apparecchi per la microfotografia, la microcinematografia e la microproiezione		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
90.26	Contatori di gas, di liquidi e di elettricità, compresi i contatori di produzione, di controllo e di taratura		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di:
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine indeterminata.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
ex Capitolo 91	Orologeria, ad eccezione dei prodotti di cui alle voci n. 91.04 e n. 91.08		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
91.04	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
91.08	Altri movimenti finiti di orologeria		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari »
ex Capitolo 92	Strumenti musicali, apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono in televisione mediante processo magnetico; loro parti ed accessori, ad esclusione dei prodotti di cui alla voce n. 92.11		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
92.11	Fonografi, apparecchi per dettare ed altri apparecchi di registrazione e di riproduzione del suono, compresi i giradischi, girafilm e girafili, con o senza lettore di suono; apparecchi di registrazione e di riproduzione delle immagini e del suono in televisione, mediante processo magnetico		Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, e a condizione: <ul style="list-style-type: none"> — che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti « originari » — e che il valore dei transistori non originari utilizzati non superi il 3 % del valore del prodotto finito ⁽²⁾

⁽¹⁾ Per stabilire il valore dei prodotti, sono da prendere in considerazione:

- a) per i prodotti, le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per i prodotti, le parti e i pezzi diversi da quelli menzionati alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di :
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti di origine indeterminata.

⁽²⁾ Questa percentuale non si somma a quella del 40 %.

Prodotti ottenuti		Lavorazione o trasformazione che non conferisce il carattere di « prodotti originari »	Lavorazione o trasformazione che, quando le condizioni sottoindicate risultano osservate, conferisce il carattere di « prodotti originari »
Voce della tariffa doganale	Designazione		
Capitolo 93	Armi e munizioni		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
96.02	Spazzole, scope-spazzole, spazzolini, pennelli, e simili, comprese le spazzole costituenti elementi di macchine; rulli per dipingere, raschini di gomma o di altre simili materie flessibili		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
97.03	Altri giocattoli; modelli ridotti per divertimento		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
98.01	Bottoni, bottoni a pressione, bottoni per polsini e simili (compresi gli sbizzi, i dischetti per bottoni e le parti di bottoni)		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito
98.08	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, anche montati su bobine; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola		Fabbricazione per la quale vengono utilizzati dei prodotti il cui valore non supera il 50% del valore del prodotto finito

ALLEGATO III

ELENCO B

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni che non danno luogo al cambiamento della voce doganale, ma che tuttavia conferiscono il carattere di « prodotti originari » ai prodotti che ne sono oggetto

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
		L'incorporazione dei prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », nelle caldaie, macchine, apparecchi, ecc., dei capitoli da 84 a 92, nelle caldaie e radiatori, di cui alla voce n. 73.37, nonché nei prodotti delle voci nn. 97.07 e 98.03 non ha l'effetto di far perdere il carattere di « prodotti originari » ai suddetti prodotti, a condizione che il valore di questi ultimi, parti e pezzi non superi il 5 % del valore del prodotto finito
13.02	Gomma lacca, anche imbianchita ; gomme, gommoresine, resine e balsami naturali	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati dei prodotti non originari il cui valore non superi il 50 % del valore del prodotto finito
ex 15.10	Alcoli grassi industriali	Fabbricazione a partire da acidi grassi industriali
ex 21.03	Senapa preparata	Fabbricazione a partire da farina di senapa
ex 22.09	Whisky, il cui tenore in alcole è inferiore a 50°	Fabbricazione a partire da alcole proveniente esclusivamente dalla distillazione di cereali e nel quale al massimo il 15 % del valore del prodotto finito è rappresentato da prodotti non originari
ex 25.09	Terre coloranti calcinate o polverizzate	Triturazione e calcinazione o polverizzazione di terre coloranti
ex 25.15	Marmi semplicemente segati e di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento in lastre o in elementi, lucidatura, levigatura grossolana e pulitura di marmi greggi sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.16	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, greggi, sgrossati o semplicemente segati, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento di granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da costruzione greggi, sgrossati, semplicemente segati e di spessore superiore a 25 cm
ex 25.18	Dolomite calcinata ; pigiata di dolomite	Calcinazione della dolomite greggia
ex Capitoli dal 28 al 37 compreso	Prodotti delle industrie chimiche e delle industrie connesse, ad esclusione dei fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati (ex 31.03) e degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati (ex 33.01)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 31.03	Fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente, macinati e polverizzati	Macinazione e polverizzazione di fosfati allumino-calcici naturali trattati termicamente
ex 33.01	Oli essenziali diversi da quelli d'agrumi, deterpenati	Deterpenazione degli oli essenziali diversi da quelli d'agrumi
ex Capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi il tallol raffinato (ex 38.05) e l'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata (ex 38.07)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 38.05	Tallol raffinato	Raffinazione del tallol greggio
ex 38.07	Essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione e nella raffinazione dell'essenza recuperata nella fabbricazione della cellulosa al solfato, greggia
ex Capitolo 39	Materie plastiche artificiali, eteri ed esteri della cellulosa, resine artificiali e lavori di tali sostanze, escluse le pellicole di ionomeri (ex 39.02)	Lavorazioni o trasformazioni per le quali vengono utilizzati prodotti non originari, il cui valore non supera il 20 % del valore del prodotto finito
ex 39.02	Pellicole di ionomeri	Ottenute per mezzo di un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e di sodio
ex 40.01	Lastre di gomma laminata per suole	Laminazione di fogli di para di gomma naturale
ex 40.07	Fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili	Fabbricazione a partire da fili e corde di gomma pura
ex 41.01	Pelli di ovini tosate	Slanatura delle pelli di ovini
ex 41.02	Pelli di bovini (compresi i bufali) e di equini, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali semplicemente conciate
ex 41.03	Pelli ovine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli ovine, semplicemente conciate
ex 41.04	Pelli caprine, preparate, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli caprine, semplicemente conciate
ex 41.05	Pelli preparate di altri animali, escluse quelle delle voci dal n. 41.06 al n. 41.08 incluso, riconciate	Riconciatura di pelli di altri animali, semplicemente conciate
ex 43.02	Pelli confezionate	Imbianchimento, tintura, appretto, taglio e cucitura di pelli da pellicceria conciate o preparate
ex 50.03	Cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura, cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta, borra, roccadino o pettenuzzo e residui della cardatura

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 50.09 ex 50.10 ex 51.04 ex 53.11 ex 53.12 ex 53.13 ex 54.05 ex 55.07 ex 55.08 ex 55.09 ex 56.07	Tessuti stampati	Stampa accompagnata da operazioni di finitura o di rifinitura (imbianchimento, apprettatura, essiccamento, vaporizzazione, desmottamento (« épincetage »), rattoppatura, impregnazione, sanforizzazione, mercerizzazione) di tessuti il cui valore non supera il tasso del 47,5 % del valore del prodotto finito
ex 59.14	Reticelle ad incandescenza	Produzione per mezzo di tessuti tubolari di maglia
ex 68.03	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione di lavori di ardesia
ex 68.13	Lavori di amianto ; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione di lavori di amianto, di miscele a base di amianto o a base di amianto e di carbonato di magnesio
ex 68.15	Lavori di mica, compresa la mica su carta o su tessuto	Fabbricazione di lavori di mica
ex 70.10	Bottiglie e boccette tagliate	Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
70.13	Oggetti di vetro per il servizio di tavola, di cucina, di toletta, per ufficio, per la decorazione degli appartamenti o per usi simili, esclusi gli oggetti della voce n. 70.19	Sfaccettatura di oggetti di vetro il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 70.20	Lavori di fibre di vetro	Fabbricazione a partire da fibre di vetro gregge
ex 71.02	Pietre preziose (gemme) e pietre semipreziose (fini), tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre preziose gregge
ex 71.03	Pietre sintetiche e ricostituite, tagliate o altrimenti lavorate, non incastonate né montate, anche infilate per comodità di trasporto, ma non assortite	Fabbricazione a partire da pietre sintetiche o ricostituite, gregge
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'argento e sue leghe, greggi
ex 71.05	Argento e sue leghe (compreso l'argento dorato e l'argento platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'argento e sue leghe, greggi

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 71.06	Metalli comuni placcati o ricoperti d'argento, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di argento, greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione dell'oro e delle sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi
ex 71.07	Oro e sue leghe (compreso l'oro platinato), greggi	Mescolanza o separazione elettrolitica dell'oro e sue leghe, greggi
ex 71.08	Metalli comuni o argento, placcati o ricoperti di oro, semilavorati	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione di metalli comuni placcati o ricoperti di oro o di argento, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi	Laminazione, stiratura, trafilatura, battitura o triturazione del platino e dei metalli del gruppo del platino e loro leghe, greggi
ex 71.09	Platino e metalli del gruppo del platino e loro leghe, semilavorati	Mescolanza o separazione elettrolitica del platino e dei metalli del gruppo del platino e delle loro leghe, greggi
ex 71.10	Metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino	Laminazione, filatura, trafilatura, battitura o frantumazione dei metalli comuni o metalli preziosi, placcati o ricoperti di platino o di metalli del gruppo del platino, greggi
ex 73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio : — nelle forme indicate alle voci dal n. 73.07 al n. 73.13 incluso — nelle forme di cui alla voce n. 73.14	Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alla voce n. 73.06 Fabbricazione a partire dai prodotti nelle forme indicate alle voci nn. 73.06 e 73.07
ex 74.01	Rame da affinazione (blister e altri)	Conversione di metalline cuprifere
ex 74.01	Rame raffinato	Affinazione termica o elettrolitica del rame da affinazione (blister ed altri), dei cascami e dei rottami di rame
ex 74.01	Leghe di rame	Fusione e trattamento termico del rame raffinato, dei cascami e dei rottami di rame
ex 75.01	Nichelio greggio (esclusi gli anodi della voce n. 75.05)	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per processo chimico delle metalline « speiss » ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichelio
ex 75.01	Nichelio greggio, escluse le leghe di nichelio	Affinazione per elettrolisi, per fusione o per procedimento chimico di cascami e rottami

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 76.01	Alluminio greggio	Produzione, con trattamento termico o elettrolitico, di alluminio non legato, di cascami e di rottami
ex 77.04	Berillio (glucinio) lavorato	Laminazione, stiratura, trafilatura e triturazione del berillio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 78.01	Piombo affinato	Produzione per affinazione termica di piombo d'opera
ex 81.01	Tungsteno lavorato	Fabbricazione a partire dal tungsteno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.02	Molibdeno lavorato	Fabbricazione a partire dal molibdeno greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.03	Tantalio lavorato	Fabbricazione a partire dal tantalio greggio il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 81.04	Altri metalli comuni lavorati	Fabbricazione a partire da altri metalli comuni greggi il cui valore non supera il 50 % del valore del prodotto finito
ex 83.06	Oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni, escluse le statuette	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 30 % del valore del prodotto finito
84.06	Motori a scoppio o a combustione interna, a pistone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito
ex 84.08	Altri motori e macchine motrici, ad esclusione dei propulsori a reazione e delle turbine a gas	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati sia rappresentato da prodotti originari
84.16	Calandre e laminatoi, diversi dai laminatoi per metalli e dalle macchine per laminare il vetro; cilindri per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per le parti e altri pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di :
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti d'origine non determinata.

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 84.17	Apparecchi e dispositivi, anche riscaldati elettricamente, per il trattamento di materie con operazioni che implicano un cambiamento di temperatura, per l'industria del legno, delle paste per carta, carta e cartoni	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.31	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di cellulosa (pasta per carta) e per la fabbricazione e la rifinitura della carta e del cartone	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
84.33	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta e del cartone, comprese le tagliatrici di ogni specie	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito
ex 84.41	Macchine per cucire (tessuti, cuoi, calzature, ecc.), compresi i mobili per dette macchine	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari » il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito e a condizione : — che almeno il 50 % in valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi ⁽¹⁾ utilizzati per il montaggio delle teste (motore escluso) sia costituito da prodotti « originari » — e che il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag siano dei prodotti « originari »
85.14	Microfoni e loro supporti, altoparlanti ed amplificatori elettrici a bassa frequenza	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ⁽²⁾
85.15	Apparecchi di trasmissione e di ricezione per la radiotelegrafia e la radiotelegrafia; apparecchi trasmettenti e riceventi per la radiodiffusione e la televisione (compresi gli apparecchi riceventi combinati con un apparecchio di registrazione o di riproduzione del suono) e apparecchi per la presa delle immagini per la televisione; apparecchi di radioguida, di radiorilevazione, di radioscandaglio e di radiotelecomando	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati « non originari », il cui valore non supera il 40 % del valore del prodotto finito, a condizione che almeno il 50 % del valore dei prodotti, delle parti e dei pezzi utilizzati sia rappresentato da « prodotti originari » ⁽²⁾
87.06	Parti, pezzi staccati e accessori degli autoveicoli compresi nelle voci dal n. 87.01 al n. 87.03 incluso	Lavorazione, trasformazione o montaggio per i quali vengono utilizzati prodotti, parti e pezzi staccati, il cui valore non supera il 15 % del valore del prodotto finito

⁽¹⁾ Per stabilire il valore delle parti e dei pezzi, bisogna prendere in considerazione:

- a) per le parti e i pezzi originari, il primo prezzo controllabile pagato, in caso di vendita, per detti prodotti sul territorio dello Stato nel quale avviene la lavorazione, la trasformazione o il montaggio;
- b) per le parti e altri pezzi diversi da quelli di cui alla lettera a), le disposizioni dell'articolo 4 del presente protocollo in materia di :
 - valore dei prodotti importati,
 - valore dei prodotti d'origine non determinata.

⁽²⁾ Con l'applicazione di questa norma non si deve tuttavia superare la percentuale del 3 % per i transistori non originari di cui all'elenco A della stessa voce tariffaria.

Prodotti finiti		Lavorazione o trasformazione che conferisce il carattere di « prodotti originari »
N. della tariffa doganale	Designazione	
ex 94.01	Mobili per sedersi, anche trasformabili in letti (esclusi quelli della voce n. 94.02), di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
ex 94.03	Altri mobili, di metalli comuni	Lavorazione, trasformazione, montaggio per i quali vengono utilizzati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore a 300 g/m ² in forme pronte per l'uso, il cui valore non supera il 25 % del valore del prodotto finito ⁽¹⁾
ex 95.01	Lavori di tartaruga	Fabbricazione a partire dalla tartaruga lavorata
ex 95.02	Lavori di madreperla	Fabbricazione a partire dalla madreperla lavorata
ex 95.03	Lavori di avorio	Fabbricazione a partire dall'avorio lavorato
ex 95.04	Lavori di osso	Fabbricazione a partire dall'osso lavorato
ex 95.05	Lavori di corno, corna di animali, corallo naturale o ricostituito ed altre materie animali da intaglio	Fabbricazione a partire dal corno, dalle corna di animali, dal corallo naturale o ricostituito e da altre materie animali da intaglio, lavorati
ex 95.06	Lavori di materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.)	Fabbricazione a partire da materie vegetali da intaglio (corozo, noci, semi duri, ecc.), lavorate
ex 95.07	Lavori di schiuma di mare e ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, giavazzo e materie minerali simili al giavazzo	Fabbricazione a partire dalla schiuma di mare e dall'ambra gialla (succino), naturali o ricostituite, dal giavazzo e da materie minerali simili al giavazzo, lavorati
ex 98.11	Pipe (comprese le teste)	Fabbricazione a partire dagli sbizzi

⁽¹⁾ Questa norma non si applica ove si applichi la regola generale del cambiamento della voce tariffaria per le altre parti e gli altri pezzi staccati, non originari, rientranti nella composizione del prodotto.

ALLEGATO IV

ELENCO C

Elenco dei prodotti esclusi dall'applicazione del presente protocollo

N. della tariffa doganale	Designazione
ex 27.07	Oli aromatici analoghi ai sensi della nota 2 del capitolo 27, distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili
da 27.09 } a 27.16 }	Oli minerali e prodotti della loro distillazione ; materie bituminose, cere minerali
ex 29.01	Idrocarburi: — aciclici, — cicloparaffinici e cicloolefinici, esclusi gli azuleni, — benzolo, toluolo, xiloli, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 34.03	Preparazioni lubrificanti, escluse quelle contenenti 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi
ex 34.04	Cere a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici
ex 38.14	Additivi preparati per lubrificanti

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	<h2 style="margin: 0;">EUR. 1</h2> <h3 style="margin: 0;">N. A 000.000</h3>		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾; designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione ⁽²⁾ modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A, addì (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a, addì (Firma)		

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

⁽²⁾ Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

Timbro

<p>13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:</p>	<p>14. RISULTATO DEL CONTROLLO</p>
<p>È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato.</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato ⁽¹⁾</p> <p><input type="checkbox"/> è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.</p> <p><input type="checkbox"/> non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni).</p> <p>Fatto a, addì</p> <p style="text-align: right;">Timbro</p> <p>..... (Firma)</p> <p>⁽¹⁾ Segnare con una X la menzione applicabile.</p>

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere approvata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Gli articoli indicati nel certificato devono essere indicati senza lasciare linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permettere l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR. 1 N. A 000.000		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro 2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	7. Osservazioni
8. N. d'ordine; marche, numeri, numero e natura dei colli ⁽¹⁾; designazione delle merci	9. Peso lordo (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)	

⁽¹⁾ Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare « alla rinfusa ».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi ⁽¹⁾:

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo da parte delle dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addi

.....
(Firma)

⁽¹⁾ Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

ALLEGATO VI

(RECTO)
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

FORMULARIO EUR. 2 N.		1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra ⁽¹⁾ e	
		2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	3 Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella n. 1.
4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)	5 Luogo e data		
	6 Firma dell'esportatore		
7 Osservazioni ⁽²⁾	8 Paese d'origine ⁽³⁾	9 Paese di destinazione ⁽⁴⁾	
		10 Peso lordo (kg)	
11 Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci		12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione ⁽⁴⁾ incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore	

⁽¹⁾ Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

⁽²⁾ Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

⁽³⁾ Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

⁽⁴⁾ Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

<p>13 Richiesta di controllo</p> <p>Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*).</p> <p>Fatto a addi 19..... Timbro dell'ufficio</p> <p>..... (Firma)</p>	<p>14 Risultato del controllo</p> <p>Il controllo effettuato ha permesso di constatare</p> <p><input type="checkbox"/> che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte ⁽¹⁾;</p> <p><input type="checkbox"/> che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate) ⁽¹⁾</p> <p>Fatto a addi 19..... Timbro dell'ufficio</p> <p>..... (Firma)</p> <p>⁽¹⁾ Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.</p>
--	---

(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR. 2 è effettuato a titolo di sondaggio o quante volte le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR. 2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/C P 3 l'indicazione EUR. 2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Tali istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di tale formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sulle circostanze di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO VII

MODELLO DI DICHIARAZIONE

Il sottoscritto dichiara che le merci indicate nella presente fattura sono state ottenute.....

e (secondo il caso) :

a) (1) soddisfano alle norme relative alla definizione della nozione di « prodotti interamente ottenuti »

o

b) (1) sono state ottenute dai seguenti prodotti :

Descrizione	Paese d'origine (2)	Valore (1)
.....
.....
.....
.....

e sono state sottoposte alle seguenti lavorazioni :

..... (indicare l'operazione)

in

.....

Fatto a, addì

(Firma)

(1) Compilare se necessario.

(2) Compilare se necessario. In tal caso:

- se le merci sono originarie di un paese di cui all'accordo o alla convenzione previsti: indicare il paese;
- se le merci sono originarie di un altro paese: indicare « paese terzo ».

1. Speditore ⁽¹⁾	SCHEDA DI INFORMAZIONE per ottenere un CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE come previsto dalle disposizioni relative agli scambi tra		
2. Destinatario ⁽¹⁾	<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 0 auto; width: 80%;"> LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA e (in stampatello) </div>		
3. Trasformatore ⁽¹⁾	4. Stato ove sono state effettuate le lavorazioni o trasformazioni		
6. Ufficio di dogana d'importazione ⁽²⁾	5. Per uso ufficiale		
7. Documento d'importazione ⁽²⁾ modello n. serie del <table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table>			
MERCI AL MOMENTO DELLA SPEDIZIONE VERSO LO STATO DESTINATARIO			
8. Marche, numeri, numero e natura dei colli	9. Numero posizione NdB e descrizione delle merci	10. Quantità ⁽³⁾	
		11. Valore ⁽⁴⁾	
MERCI IMPORTATE UTILIZZATE			
12. Numero posizione NdB e descrizione delle merci	13. Paese d'origine ⁽⁵⁾	14. Quantità ⁽³⁾	15. Valore ⁽²⁾⁽⁶⁾
16. Natura delle lavorazioni o trasformazione effettuate			
17. Osservazioni			
18. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento: modello n. Ufficio doganale Addì <table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table> <div style="border: 1px solid black; width: 80px; height: 40px; margin: 0 auto; text-align: center; padding: 5px;"> Timbro dell'ufficio </div> (Firma)		19. DICHIARAZIONE DELLO SPEDITORE Il sottoscritto dichiara che le informazioni che figurano sulla presente scheda sono esatte Fatto a, addì <table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 15px; vertical-align: middle;"></table> (Firma)	

(1) (2) (3) (4) (5) (6) Vedi a tergo.

RICHIESTA DI CONTROLLO

Il funzionario doganale sottoscritto chiede il controllo dell'autenticità e della regolarità della presente scheda di informazione.

Fatto a, addì



.....
(Firma del funzionario)

RISULTATO DEL CONTROLLO

Il controllo effettuato dal funzionario doganale sottoscritto ha permesso di accertare che la presente scheda di informazione:

- a) è stata effettivamente rilasciata dall'ufficio doganale indicato e che le menzioni ivi contenute sono esatte (*).
- b) non risponde ai requisiti d'autenticità e di regolarità prescritti (vedi osservazioni allegate) (*).

Fatto a, addì



.....
(Firma del funzionario)

.....
(*) Cancellare la menzione inutile.

NOTE DELLA PAGINA 1

- (¹) Nome o ragione sociale e indirizzo completo.
- (²) Menzione facoltativa.
- (³) Kg, hl, m³ o altra unità di misura.
- (⁴) Gli imballaggi sono considerati come formanti un tutto unico con i prodotti in essi contenuti. Tuttavia, questa disposizione non si applica per gli imballaggi che non sono di tipo abituale per il prodotto imballato e che hanno un proprio valore di utilizzazione a carattere durevole, indipendentemente dalla loro funzione d'imballaggio.
- (⁵) Compilare se necessario. In tal caso:
 - se le merci sono originarie di un paese di cui all'accordo o alla convenzione previsti: indicare il paese;
 - se le merci sono originarie di un altro paese: indicare « paese terzo ».
- (⁶) Il valore deve essere indicato conformemente alle disposizioni concernenti le norme d'origine.

ALLEGATO IX**Dichiarazione comune**

Per l'applicazione dell'articolo 28 del protocollo, la Comunità si dichiara disposta a iniziare l'esame delle domande dell'Algeria intese alla previsione di deroghe alle norme di origine dopo la firma dell'accordo.

ATTO FINALE

I plenipotenziari

di Sua Maestà il re dei belgi,

di Sua Maestà la regina di Danimarca,

del presidente della Repubblica federale di Germania,

del presidente della Repubblica francese,

del presidente dell'Irlanda,

del presidente della Repubblica italiana,

di Sua Altezza Reale il granduca di Lussemburgo,

di Sua Maestà la regina dei Paesi Bassi,

di Sua Maestà la regina del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

e del Consiglio delle Comunità europee,

da una parte,

e del presidente del Consiglio della rivoluzione, presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica democratica popolare di Algeria,

dall'altra,

riuniti a Algeri, il ventisei aprile millenovecentosettantasei per la firma dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria, nonché per la firma dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica democratica popolare di Algeria,

all'atto della firma di tali accordi hanno

— adottato le dichiarazioni comuni delle parti contraenti elencate in appresso:

1. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 12, paragrafo 1 dell'accordo,
2. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'accordo,
3. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'accordo per i prodotti della voce 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune,
4. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'allegato B concernente l'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune,

5. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa al settore dell'olio di oliva,
6. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai prodotti agricoli,
7. dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla presentazione dell'accordo al GATT da parte della Comunità,
8. dichiarazione interpretativa delle parti contraenti relativa alla nozione di « parti contraenti » che figura nell'accordo;

— preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso:

1. dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo,
2. dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'unità di conto di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1,
3. dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi,
4. dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'accordo a Berlino;

— e preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso:

1. scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e in materia di ecologia,
2. scambio di lettere relativo agli articoli 15 e 48 dell'accordo,
3. scambio di lettere relativo alla manodopera algerina occupata nella Comunità,
4. scambio di lettere relativo all'attuazione dell'accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria, prima dell'entrata in vigore dell'accordo.
5. scambio di lettere relativo al regime particolare in vigore all'importazione in Francia di taluni prodotti originari dell'Algeria,
6. scambio di lettere relativo agli articoli 33 e 52 dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli scambi di lettere di cui sopra sono allegati al presente atto finale.

I plenipotenziari hanno convenuto che le dichiarazioni e gli scambi di lettere saranno sottoposti, se del caso, alle procedure necessarie per assicurare la loro validità alle stesse condizioni dell'accordo di cooperazione.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne slutakt.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter diese Schlußakte gesetzt.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have affixed their signatures below this Final Act.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent acte final.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente atto finale.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Slotakte hebben gesteld.

واشباتا لذلك، وقع المفوضون في خبايه هذا الاتفاق النهائي

Udfærdiget i Algier, den seksogtyvende april nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Algier am sechszwanzigsten April neunzehnhundertsechundsiebzig.

Done at Algiers this twenty-sixth day of April in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Alger, le vingt-six avril mil neuf cent soixante-seize.


Fatto a Algeri, addì ventisei aprile millenovecentosettantasei.

Gedaan te Algiers, de zesentwintigste april negentienhonderd zesenzeventig.

تم تحريره بالجزائر العاصمة، في السادس والعشرين من شهر ابريل سنة الف وتسعمائة وستة وسبعين

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen



For Hendes Majestæt dronningen af Danmark

Ag. Karst. King

Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland

Wolfgang

Pour le président de la République française

Jean François-Lucet

For the President of Ireland

Seamus Mac Gearailt


Per il presidente della Repubblica italiana

Gianni De Michelis


Pour Son Altesse Royale le grand-duc de Luxembourg

Henri

Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden




For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland




På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne
 Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften
 In the name of the Council of the European Communities
 Au nom du Conseil des Communautés européennes
 A nome del Consiglio delle Comunità europee
 Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

باسم مجلس المجموعات الاوربية



C. Chaynon

عن رئيس مجلس الثورة ،
 ورئيس مجلس الوزراء للجمهورية الجزائرية
 الديمقراطية الشعبية



Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo

Le parti contraenti decidono che, qualora la data di entrata in vigore dell'accordo non coincidesse con l'inizio dell'anno civile, i massimali di cui all'articolo 12, paragrafo 1, dell'accordo siano applicati « pro rata temporis ».

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'accordo

Le parti contraenti convengono che, fatta salva l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 22, paragrafo 2, capoverso 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i prodotti elencati all'articolo 15 dell'accordo e riportati nell'allegato III di detto regolamento sono ammessi nella Comunità, durante il periodo in cui si applicano riduzioni di dazi, senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente.

Le parti contraenti convengono inoltre che, quando nell'accordo si fa riferimento alle disposizioni degli articoli da 23 a 28 del regolamento (CEE) n. 1035/72, la Comunità intende il regime da applicare ai paesi terzi al momento delle importazioni dei prodotti in questione.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'articolo 15 dell'accordo per i prodotti delle sottovoci 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune

Le parti contraenti convengono che nei casi in cui, alla luce dei risultati dell'accordo e tenendo conto dell'evoluzione delle correnti di scambi tra la Comunità e i paesi del bacino mediterraneo, i vantaggi risultanti dall'articolo 15 per i prodotti di cui alle sottovoci 08.02 ex A, ex B, ex C e D della tariffa doganale comune fossero o rischiassero di essere rimessi in questione da condizioni anormali di concorrenza, si proceda, in sede di consiglio di cooperazione, ad un esame della situazione per individuare i problemi e ricercare le soluzioni adeguate.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa all'allegato B concernente l'olio di oliva diverso da quello che ha subito un processo di raffinazione, di cui alla sottovoce 15.07 A II della tariffa doganale comune

Le parti contraenti convengono che l'eventuale importo aggiuntivo da applicare per la campagna 1977—1978 potrebbe essere mantenuto al suo livello precedente qualora in tale periodo sussistesse ancora la situazione eccezionale che motiva la fissazione dell'importo aggiuntivo di 10 unità di conto per 100 kg, per il periodo che si conclude il 31 ottobre 1977.

**Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa al settore
dell'olio di oliva**

Le parti contraenti convengono di cooperare strettamente per individuare le difficoltà che potrebbero eventualmente verificarsi nel settore dell'olio di oliva e di ricercare le soluzioni adeguate.

A questo scopo, esse procederanno a consultazioni periodiche per seguire l'evoluzione del mercato oleicolo.

Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa ai prodotti agricoli

1. Le parti contraenti si dichiarano disposte a favorire, nel rispetto delle proprie politiche agricole, lo sviluppo armonioso degli scambi di prodotti agricoli ai quali l'accordo non si applica.

In materia veterinaria, sanitaria e fitosanitaria, le parti contraenti applicano la loro normativa in modo non discriminatorio e si astengono dall'introdurre nuovi provvedimenti che ostacolano indebitamente gli scambi.

2. Esse esaminano in sede di consiglio di cooperazione le difficoltà che potrebbero manifestarsi nei loro scambi di prodotti agricoli e si adoperano per trovare le soluzioni che potrebbero esservi apportate.

**Dichiarazione comune delle parti contraenti relativa alla presentazione dell'accordo
al GATT da parte della Comunità**

Le parti contraenti dell'accordo si consulteranno in occasione della presentazione e dell'esame delle disposizioni commerciali dell'accordo ai quali si procederà nel quadro del GATT.

**Dichiarazione interpretativa delle parti contraenti relativa alla nozione di « parti
contraenti » che figura nell'accordo**

Le parti contraenti convengono di interpretare l'accordo nel senso che l'espressione « parti contraenti », ivi riportata, significa la Comunità e gli Stati membri, oppure gli Stati membri o la Comunità separatamente nonché, d'altro lato, la Repubblica democratica popolare d'Algeria. Il senso da dare in ciascun caso a quest'espressione sarà dedotto dalle disposizioni in questione dell'accordo, nonché dalle corrispondenti disposizioni del trattato che istituisce la Comunità.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'applicazione regionale di talune disposizioni dell'accordo

La Comunità economica europea dichiara che l'applicazione dei provvedimenti che essa potrebbe decidere a norma degli articoli 34 e 35 dell'accordo, secondo la procedura e le modalità dell'articolo 36 nonché a norma dell'articolo 37 potrà essere limitata, in forza delle sue norme specifiche, ad una delle sue regioni.

Dichiarazione della Comunità economica europea relativa all'unità di conto di cui all'articolo 2 del protocollo n. 1

L'unità di conto usata per esprimere gli importi indicati all'articolo 2 del protocollo n. 1 è definita dalla somma dei seguenti importi delle monete degli Stati membri della Comunità:

marco tedesco	0,828
lira sterlina	0,0885
franco francese	1,15
lira italiana	109
fiorino olandese	0,286
franco belga	3,66
franco lussemburghese	0,14
corona danese	0,217
lira sterlina irlandese	0,00759

Il valore dell'unità di conto in una qualsiasi moneta è pari alla somma dei controvalori, espressi nella stessa moneta, degli importi delle monete indicate al primo capoverso. Esso è determinato dalla Commissione sulla base dei corsi rilevati quotidianamente sui mercati di cambio.

I tassi giornalieri di conversione nelle diverse monete nazionali sono disponibili quotidianamente; essi formano oggetto di una pubblicazione periodica nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania relativa alla definizione dei cittadini tedeschi

Devono essere considerati cittadini della Repubblica federale di Germania tutti i tedeschi nel senso definito dalla legge fondamentale della Repubblica federale di Germania.

Dichiarazione del rappresentante della Repubblica federale di Germania concernente l'applicazione dell'accordo a Berlino

L'accordo si applica anche al Land di Berlino, salvo che il governo della Repubblica federale di Germania non faccia alle altre parti contraenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, una dichiarazione contraria.

Scambio di lettere relativo alla cooperazione scientifica, tecnologica e
in materia di ecologia

Algeri, 26 aprile 1976

Signor Presidente,

in seguito al desiderio espresso dalla delegazione algerina durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e l'Algeria, mi prego informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità economica europea, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso dell'Algeria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Jean DURIEUX
*Presidente della delegazione
della Comunità economica europea*

Algeri, 26 aprile 1976

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« In seguito al desiderio espresso dalla delegazione algerina durante i negoziati che hanno portato oggi alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea e l'Algeria, mi prego informarLa, a nome degli Stati membri della Comunità economica europea, che questi ultimi sono disposti ad esaminare caso per caso la possibilità e le condizioni per l'accesso dell'Algeria ai risultati dei programmi attuati tra i vari Stati membri della Comunità economica europea o tra questi ultimi ed altri paesi terzi nei campi scientifico, tecnologico ed ecologico.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.»

Mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Dr. Messaoud AIT CHAALAL
Presidente della delegazione algerina

Scambio di lettere relativo agli articoli 15 e 48 dell'accordo

Algeri, 26 aprile 1976

Signor Presidente,

a causa dell'importanza che riveste il settore degli agrumi nell'economia algerina, l'Algeria ritiene che in caso di ampliamento della Comunità economica europea ad altri paesi mediterranei, si proceda, conformemente all'articolo 48 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, a un nuovo esame del regime definito dall'articolo 15 del suddetto accordo, per salvaguardare i vantaggi risultanti dalla sua applicazione.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Dr. Messaoud AIT CHAALAL
Presidente della delegazione algerina

Algeri, 26 aprile 1976

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« A causa dell'importanza che riveste il settore degli agrumi nell'economia algerina, l'Algeria ritiene che in caso di ampliamento della Comunità economica europea ad altri paesi mediterranei, si proceda, conformemente all'articolo 48 dell'accordo tra la Comunità e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, a un nuovo esame del regime definito dall'articolo 15 del suddetto accordo, per salvaguardare i vantaggi risultanti dalla sua applicazione.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.»

Mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera e di assicurarLa che, in caso di adesione di uno Stato terzo alla Comunità, avranno luogo in sede di consiglio di cooperazione adeguate consultazioni conformemente all'articolo 48, paragrafo 2, dell'accordo.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Jean DURIEUX
*Presidente della delegazione
della Comunità economica europea*

Scambio di lettere relativo alla manodopera algerina occupata
nella Comunità

Algeri, 26 aprile 1976

Signor Presidente,

mi prego d'informarLa a nome degli Stati membri della Comunità che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nel quadro di appositi colloqui futuri, sulla manodopera algerina occupata nella Comunità.

Questi scambi di opinioni si propongono di esaminare le possibilità di progredire nella realizzazione dell'eguaglianza di trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, nonché dei loro familiari, in materia di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in vigore.

Gli scambi di opinione che non riguardassero le materie dell'accordo verterebbero in particolare sui problemi socio-culturali.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Jean DURIEUX
*Presidente della delegazione
della Comunità economica europea*

Algeri, 26 aprile 1976

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Mi prego d'informarLa a nome degli Stati membri della Comunità che questi ultimi sono disposti a procedere a scambi di opinioni, nel quadro di appositi colloqui futuri, sulla manodopera algerina occupata nella Comunità.

Questi scambi di opinioni si propongono di esaminare le possibilità di progredire nella realizzazione dell'eguaglianza di trattamento dei lavoratori comunitari ed extracomunitari, nonché dei loro familiari, in materia di condizioni di vita e di lavoro, tenendo conto delle disposizioni comunitarie in vigore.

Gli scambi di opinione che non riguardassero le materie dell'accordo verterebbero in particolare sui problemi socio-culturali.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.»

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Dr. Messaoud AIT CHAALAL
Presidente della delegazione algerina

Scambio di lettere relativo all'attuazione dell'accordo in materia di cooperazione economica, tecnica e finanziaria prima dell'entrata in vigore dell'accordo stesso

Algeri, 26 aprile 1976

Signor Presidente,

mi pregio di comunicarLe che, sin dalla firma dell'accordo e dei relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo governo, a quanto segue:

- intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'accordo;
- procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Algeria o, con l'accordo dell'Algeria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Jean DURIEUX
*Presidente della delegazione
della Comunità economica europea*

Algeri, 26 aprile 1976

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Mi prego di comunicarLe che, sin dalla firma dell'accordo e relativi testi interni alla Comunità, quest'ultima è disposta, in collaborazione con il Suo governo, a quanto segue:

- intraprendere lavori preparatori all'attuazione della cooperazione in modo da avviare azioni concrete sin dall'entrata in vigore dell'accordo;
- procedere, nel quadro delle norme concernenti la cooperazione tecnica e finanziaria, all'istruzione di progetti presentati dall'Algeria o, con l'accordo dell'Algeria, dagli altri beneficiari dell'aiuto, restando inteso che tali progetti potranno essere approvati definitivamente soltanto dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.»

Mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Dr. Messaoud AIT CHAALAL
Presidente della delegazione algerina

Scambio di lettere relativo al regime particolare in vigore all'importazione in Francia di taluni prodotti originari dell'Algeria

Algeri, 26 aprile 1976

Signor Presidente,

ho l'onore di portare a Sua conoscenza che i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità economica europea mi hanno pregato di comunicarLe quanto segue:

« Il governo francese, in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 53 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, si riserva la facoltà di mantenere il regime doganale attualmente in vigore all'importazione nel suo territorio dei prodotti agricoli originari dell'Algeria per i prodotti non inclusi nell'accordo e per taluni altri prodotti che figurano nel titolo II (scambi commerciali) dell'accordo stesso.»

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Jean DURIEUX
*Presidente della delegazione
della Comunità economica europea*

Algeri, 26 Aprile 1976

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato quanto segue:

« Il governo francese, in attesa del nuovo esame fissato per il 1978 dall'articolo 53 dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare d'Algeria, si riserva la facoltà di mantenere il regime doganale attualmente in vigore all'importazione nel suo territorio dei prodotti agricoli originari dell'Algeria per i prodotti non inclusi nell'accordo e per taluni altri prodotti che figurano nel titolo II (scambi commerciali) dell'accordo stesso.

Le sarei grato se Ella volesse cortesemente confermare la ricezione della presente lettera.»

Mi prego di accusare ricevuta della Sua lettera.

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Dr. Messaoud AIT CHAALAL
Presidente della delegazione algerina

Scambio di lettere relativo agli articoli 33 e 52 dell'accordo

Algeri, 26 aprile 1976

Signor Presidente,

mi prego di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione del mio governo, relativa agli articoli 33 e 52 dell'accordo:

« La Repubblica democratica popolare di Algeria precisa che, applicando le disposizioni degli articoli 33 e 52 dell'accordo, i suoi impegni non la inducono ad abrogare le leggi e i regolamenti in vigore almeno finché queste leggi e regolamenti restano

necessari alla protezione degli interessi essenziali della sua sicurezza. Essa vigila sull'applicazione di dette leggi e regolamenti, in modo da garantirne la conformità con l'articolo 49, primo paragrafo, dell'accordo.»

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Dr. Messaoud AIT CHAALAL
Presidente della delegazione algerina

Algeri, 26 aprile 1976

Signor Presidente,

con lettera in data odierna, Ella mi ha comunicato una dichiarazione del Suo governo relativa agli articoli 33 e 52 dell'accordo.

Mi prego di portare a Sua conoscenza la seguente dichiarazione della Comunità economica europea relativa agli articoli 33 e 52 dell'accordo:

- « 1. La Comunità economica europea prende atto della dichiarazione della Repubblica democratica popolare di Algeria.
2. La Comunità economica europea si attende che i principi enunciati nell'accordo, ivi compresi quelli contenuti agli articoli 33 e 52, ricevano piena applicazione.

La Comunità economica europea ritiene in particolare che l'osservanza del principio di non discriminazione dovrebbe consentire un'applicazione corretta e senza ostacoli dell'accordo.»

Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più alta considerazione.

(f.to) Jean DURIEUX
*Presidente della delegazione
della Comunità economica europea*

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

ACCORDO

tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio
e la Repubblica democratica popolare di Algeria

(78/798/CECA)

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD,

Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati « Stati membri », da un lato,

LA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE DI ALGERIA,
dall'altro,

CONSIDERANDO che la Comunità economica europea e la Repubblica democratica popolare di Algeria concludono un accordo di cooperazione concernente i settori di competenza di tale Comunità,

PERSEGUENDO gli stessi obiettivi e desiderosi di trovare soluzioni analoghe per il settore di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

HANNO DECISO, nel perseguimento di tali obiettivi e considerando che nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata nel senso di esimere le parti contraenti dagli obblighi che loro incombono in virtù di altri accordi internazionali,

DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO :

Articolo 1

Il presente accordo si applica ai prodotti di competenza della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, figuranti in allegato.

TITOLO I

Scambi commerciali

Articolo 2

L'accordo si prefigge di promuovere gli scambi tra le parti contraenti, tenendo conto dei rispettivi livelli di sviluppo e della necessità di realizzare un migliore equilibrio negli scambi commerciali, per accelerare il ritmo di espansione del commercio marocchino e migliorare le condizioni d'accesso dei suoi prodotti al mercato della Comunità.

Articolo 3

1. I prodotti originari dell'Algeria sono ammessi all'importazione nella Comunità senza restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente ed in esenzione da dazi doganali e da tasse di effetto equivalente.

2. I nuovi Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1, restando inteso che in nessun caso possono applicare all'Algeria un regime più favorevole di quello applicato nei confronti della Comunità nella sua composizione originaria.

Articolo 4

Gli articoli da 24 a 37 dell'accordo di cooperazione sottoscritto in data odierna si applicano *mutatis mutandis* al presente accordo.

Articolo 5

1. Se le offerte fatte da imprese algerine sono suscettibili di pregiudicare il funzionamento del mercato comune e se tale pregiudizio è imputabile a una differenza nelle condizioni di concorrenza in materia di prezzi, gli Stati membri possono adottare le misure appropriate nei modi e secondo le procedure di cui al paragrafo 2.

2. Le parti contraenti comunicano al comitato misto ogni informazione utile e gli forniscono l'assistenza necessaria per l'esame del caso e, se occorre, per l'applicazione delle misure appropriate.

Se l'Algeria non ha messo fine alle pratiche incriminate nel termine fissato in sede di comitato misto, oppure se quest'ultimo non raggiunge un accordo nel termine di un mese dal giorno in cui è stato adito, gli Stati membri possono adottare le misure di salvaguardia che ritengono necessarie per ovviare ad un pregiudizio al funzionamento del mercato comune, o per porvi fine; in particolare, possono procedere ad una revoca di concessioni tariffarie.

Articolo 6

L'accordo non modifica le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, né i poteri e le competenze derivanti da tale trattato.

TITOLO II

Disposizioni generali e finali

Articolo 7

1. È istituito un comitato misto incaricato di gestire l'accordo e di curarne la corretta esecuzione. A tal fine, esso formula raccomandazioni. Esso adotta decisioni nei casi contemplati dall'accordo.

Le decisioni prese sono vincolanti per le parti contraenti le quali sono tenute ad adottare, secondo le proprie norme, le misure richieste per la loro esecuzione.

2. Ai fini della corretta esecuzione dell'accordo, le parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, a richiesta di una di esse, si consultano in sede di comitato misto.

3. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 8

1. Il comitato misto è composto di rappresentanti della Comunità e di rappresentanti dell'Algeria.

2. Il comitato misto si pronuncia sulla base del comune accordo tra la Comunità e l'Algeria.

Articolo 9

1. La presidenza del comitato misto è esercitata a turno da ciascuna delle parti contraenti, secondo

modalità che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

2. Il comitato misto si riunisce almeno una volta all'anno, su iniziativa del suo presidente, per procedere ad un esame del funzionamento generale dell'accordo.

Esso si riunisce inoltre ogniqualvolta lo esiga una particolare necessità, a richiesta di una delle parti contraenti, alle condizioni che saranno stabilite nel suo regolamento interno.

3. Il comitato misto può decidere di istituire qualsiasi gruppo di lavoro atto ad assisterlo nell'espletamento dei suoi compiti.

Articolo 10

Gli articoli da 47 a 55 dell'accordo di cooperazione si applicano mutatis mutandis al presente accordo.

Articolo 11

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d'applicazione il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio alle

condizioni previste dal trattato stesso e, dall'altro, al territorio della Repubblica democratica popolare di Algeria.

Articolo 12

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua danese, francese, inglese, italiana, olandese, tedesca ed araba, ciascuno di detti testi facente ugualmente fede.

Articolo 13

Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione, secondo le procedure proprie alle parti contraenti, che si notificano l'espletamento delle procedure a tal fine necessarie.

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla notifica dell'espletamento delle procedure di cui al primo capoverso.

Udfærdiget i Algier, den seksogtyvende april nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Algier am sechszwanzigsten April neunzehnhundertsechundsiebzig.

Done at Algiers this twenty-sixth day of April in the year one thousand nine hundred and seventy-six.

Fait à Alger, le vingt-six avril mil neuf cent soixante-seize.

Fatto a Algeri, addì ventisei aprile millenovecentosettantasei.


Gedaan in Algiers, de zesentwintigste april negentienhonderd zesenzeventig.

تم تحريره بالجزائر العاصمة، في السادس والعشرين من شهر ابريل سنة الف وتسعمائة وستة وسبعين.


Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België


På Kongeriget Danmarks vegne



Für die Bundesrepublik Deutschland




Pour la République française




For Ireland




Per la Repubblica italiana



Pour le grand-duché de Luxembourg




Voor het Koninkrijk der Nederlanden

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'W. P. van der...' with a long horizontal stroke at the end.

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

A handwritten signature in black ink, clearly legible as 'John Tomlinson'.

عن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

A handwritten signature in black ink, written in Arabic script, appearing to be 'أحمد...' with a large loop at the end.

ALLEGATO

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 1 dell'accordo

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
26.01	Minerali metallurgici, anche arricchiti; pirite di ferro arrostate (ceneri di pirite): A. Minerali di ferro e pirite di ferro arrostate (ceneri di pirite): II. altri B. Minerali di manganese, compresi i minerali di ferro manganiferi con tenore in manganese di 20% o più in peso
26.02	Scorie, loppe, scaglie ed altri cascami della fabbricazione del ferro e dell'acciaio: A. Polveri d'alto forno (polveri della bocca di alto forno)
27.01	Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi similari ottenuti da carboni fossili
27.02	Ligniti e agglomerati di ligniti
27.04	Coke e semi-coke di carbon fossile, di lignite e di torba: A. di carbon fossile: II. altri, B. di lignite
73.01	Ghise (compresa la ghisa specolare) gregge, in lingotti, pani, salmoni o masse
73.02	Ferro-leghe: A. Ferro-manganese: I. contenente, in peso, più di 2% di carbonio (ferro-manganese carburato)
73.03	Rottami, cascami e avanzi di lavori di ghisa, di ferro o di acciaio
73.05	Polveri di ferro o di acciaio; ferro e acciaio spugnoso (spugna): B. Ferro e acciaio spugnoso (spugna)
73.06	Ferro e acciaio in masselli, lingotti o masse
73.07	Ferro e acciaio in blumi, billette, bramme e bidoni; ferro e acciaio semplicemente sbozzati per fucinatura o per battitura al maglio (sbozzi di forgia): A. Blumi e billette: I. laminati B. Bramme e bidoni: I. laminati

Número della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.08	Sbozzi in rotoli per lamiere, di ferro o di acciaio
73.09	Larghi piatti, di ferro o di acciaio
73.10	<p>Barre di ferro o di acciaio, laminate o estruse a caldo o fucinate (compresa la vergella o bordione); barre di ferro o di acciaio ottenute o rifinite a freddo; barre forate di acciaio per la perforazione delle mine:</p> <p>A. semplicemente laminate o estruse a caldo</p> <p>D. placcate o lavorate alla superficie (lucidate, rivestite, ecc.):</p> <p>I. semplicemente placcate:</p> <p>a) laminate o estruse a caldo</p>
73.11	<p>Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, o ottenuti o rifiniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:</p> <p>A. Profilati:</p> <p>I. semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>a) semplicemente placcati:</p> <p>1. laminati o estrusi a caldo</p> <p>B. Palancole</p>
73.12	<p>Nastri di ferro o di acciaio, laminati a caldo o a freddo:</p> <p>A. semplicemente laminati a caldo</p> <p>B. semplicemente laminati a freddo:</p> <p>I. destinati alla fabbricazione della latta (presentati in rotoli) (a)</p> <p>C. placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>III. stagnati:</p> <p>a) Latta</p> <p>V. altri (ramati, ossidati artificialmente, laccati, nichelati, verniciati, placcati, parcherizzati, litografati, ecc.):</p> <p>a) semplicemente placcati:</p> <p>1. laminati a caldo</p>
73.13	<p>Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:</p> <p>A. Lamiere dette « magnetiche »</p> <p>B. altre lamiere:</p> <p>I. semplicemente laminate a caldo</p> <p>II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:</p> <p>b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm</p> <p>c) di 1 mm o meno</p>

(a) Sono ammessi in questa sottovoce subordinatamente alle condizioni da stabilire dalle autorità competenti.

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.13 (seguito)	III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: b) stagnate: 1. Latta 2. altre c) zincate o piombate d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) V. altrimenti foggiate o lavorate: a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare: 2. altre
73.15	Acciai legati e acciai fini al carbonio, nelle forme indicate alle voci dal n. 73.06 al n. 73.14 incluso: A. Acciai fini al carbonio: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri III. Sbozzi in rotoli per lamiera IV. Larghi piatti V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati: b) semplicemente laminati o estrusi a caldo d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.): 1. semplicemente placcati: aa) laminati o estrusi a caldo VI. Nastri: a) semplicemente laminati a caldo c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie: 1. semplicemente placcati: aa) laminati a caldo VII. Lamiere: a) semplicemente laminate a caldo b) semplicemente laminate a freddo, dello spessore: 2. inferiore a 3 mm c) lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie d) altrimenti foggiate o lavorate: 1. semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare B. Acciai legati: I. Lingotti, blumi, billette, bramme, bidoni: b) altri III. Sbozzi in rotoli per lamiera IV. Larghi piatti

Numero della Nomenclatura di Bruxelles	Designazione delle merci
73.15 (<i>seguito</i>)	<p>V. Barre (comprese la vergella o bordione e le barre forate per la perforazione delle mine) e profilati:</p> <p>b) semplicemente laminati o estrusi a caldo</p> <p>d) placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>aa) laminati o estrusi a caldo</p> <p>VI. Nastri:</p> <p>a) semplicemente laminati a caldo</p> <p>c) placcati, rivestiti o altrimenti trattati alla superficie:</p> <p>1. semplicemente placcati:</p> <p>aa) laminati a caldo</p> <p>VII. Lamiere:</p> <p>a) Lamiere dette « magnetiche »</p> <p>b) altre lamiere:</p> <p>1. semplicemente laminate a caldo</p> <p>2. semplicemente laminate a freddo dello spessore:</p> <p>bb) inferiore a 3 mm</p> <p>3. lucidate, placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie</p> <p>4. altrimenti foggiate o lavorate:</p> <p>aa) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare</p>
73.16	<p>Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie, aghi, cuori, incroci e scambi, tiranti per aghi, rotaie a cremagliera, traverse, stecche, cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione e il fissaggio delle rotaie:</p> <p>A. Rotaie:</p> <p>II. altre</p> <p>B. Controrotaie</p> <p>C. Traverse</p> <p>D. Stecche e piastre d'appoggio:</p> <p>I. laminate</p>